



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

CREDITO EMILIANO

Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Centrale: Via Emilia San Pietro n. 4, (Reggio Emilia) -

Capitale Sociale Euro 332.392.107 interamente versato -

Banca iscritta all'Albo delle Banche con il n. 3032 e

Capogruppo del Gruppo Credito Emiliano

Albo dei Gruppi Bancari n. 20010

Iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia (Tribunale di Reggio Emilia)

Codice Fiscale 01806740153 - P.IVA 00766790356

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

PROSPETTO DI BASE 2016/2017

relativo al programma di offerta e/o quotazione di strumenti finanziari denominato

"CREDITO EMILIANO S.p.A.

**OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTA' DI RIMBORSO
ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE**

**OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO *STEP UP* CON EVENTUALE FACOLTA' DI
RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE**

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO *STEP DOWN*

**OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO (*FLOOR*)
E/O TASSO MASSIMO (*CAP*)**

**OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON EVENTUALE TASSO MINIMO (*FLOOR*) E/O
TASSO MASSIMO (*CAP*)**

OBBLIGAZIONI *ZERO COUPON*"

di

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma (come di seguito definito) che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante sono caratterizzate da un grado di complessità maggiore rispetto alle altre tipologie di obbligazioni di cui al presente prospetto di base. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dal Collocatore tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali obbligazioni, l'investitore ed il Collocatore devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base** in cui si devono ritenere ricompresi i documenti indicati come incorporati mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da Credito Emiliano S.p.A. (l' **Emittente** o **Credem**) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) così come successivamente modificata ed integrata, ed è redatto in conformità all'articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE (il "**Regolamento CE**") così come successivamente modificato ed integrato ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**").



In occasione di ogni emissione di obbligazioni realizzata sotto il programma di emissione cui il presente Prospetto di Base (il “**Programma**”) si riferisce, l’Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell’emissione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**), che verranno rese pubbliche entro il giorno di inizio di ciascuna offerta. Il Prospetto di Base è costituito dai seguenti documenti: 1) la nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), 2) il documento di registrazione sull’Emittente (il **Documento di Registrazione**), depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055199/15 del 9 luglio 2015 messo a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente (www.credem.it) e gratuitamente in forma stampata presso la sede legale dell’Emittente ed incluso mediante riferimento alla Sezione III del presente Prospetto di Base, 3) la nota informativa sugli strumenti finanziari (la **Nota Informativa**), nonché dagli ulteriori documenti indicati come inclusi mediante riferimento.

L’informativa completa sull’Emittente, sulle obbligazioni e sull’offerta e/o la quotazione delle stesse può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (inclusi i documenti ivi inclusi mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna emissione che sarà effettuata ai sensi del Programma, delle relative Condizioni Definitive nonché della nota di sintesi relativa alla specifica emissione (**Nota di Sintesi della Singola Offerta**).

Il Prospetto di Base è stato depositato presso CONSOB il 19 febbraio 2016 a seguito di approvazione rilasciata con nota n. 0014227/16 del 18 febbraio 2016 e sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data della sua approvazione.

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente (www.credem.it sezione "prospetti") e gratuitamente in forma stampata presso la sede legale dell’Emittente in via Emilia San Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia, presso le filiali dell’Emittente e presso le sedi degli eventuali Collocatori. Una copia cartacea del presente documento verrà consegnata gratuitamente dall’Emittente e dai Collocatori ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell’investimento o degli investimenti proposti, unitamente alla copia cartacea delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi della Singola Offerta pertinenti l’Offerta e/o la Quotazione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni con provvedimento n. LOL-001375 del 10 ottobre 2012 ed ha confermato tale giudizio di ammissibilità in data 18 ottobre 2013 con provvedimento n. LOL-001777.



SOMMARIO

GLOSSARIO.....	5
SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	13
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base	13
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili	13
SEZIONE II: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	14
SEZIONE III: NOTA DI SINTESI	16
Sezione A - Introduzione e Avvertenze.....	16
Sezione B - Emittente.....	16
Sezione C - Strumenti finanziari	25
Sezione D – Rischi	30
Sezione E - Offerta	35
SEZIONE IV: FATTORI DI RISCHIO	38
Fattori di rischio relativi all’Emittente:	38
Fattori di rischio relativi agli Strumenti Finanziari da emettersi nell’ambito del Programma:	38
SEZIONE V: INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	39
SEZIONE VI: NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	40
1 PERSONE RESPONSABILI	40
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base.....	40
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili.....	40
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	41
3 INFORMAZIONI ESSENZIALI	57
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta.....	57
3.2 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi	58
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	58
4.1 Descrizione delle Obbligazioni.....	58
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.....	61
4.3 Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni	62
4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni	62
4.5 Ranking delle Obbligazioni	63
4.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni	63
4.7 Tasso di Interesse.....	66
4.8 Modalità di ammortamento, rimborso e scadenza delle Obbligazioni.....	73
4.9 Metodo di calcolo del rendimento	74
4.10 Forme di Rappresentanza.....	75
4.11 Delibere di autorizzazione	75
4.12 Data di Emissione	75
4.13 Restrizione alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	75
4.14 Regime fiscale	76
5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA	79
5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta	79
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione.....	83
5.3 Fissazione del prezzo.....	84
5.4 Collocamento e sottoscrizione.....	85



6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	85
6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari.....	86
6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione, strumenti della stessa classe di quelli offerti.....	86
6.3 Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	86
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	89
7.1 Consulenti legati all'emissione.....	89
7.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione.....	89
7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica	89
7.4 Informazioni provenienti da terzi	89
7.5 <i>Rating</i> dell'Emittente	89
8. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO.....	92
8.1 Consenso e dichiarazione di responsabilità dell'Emittente	92
8.2 Periodo di validità del consenso	92
8.3 Periodi di successiva rivendita.....	92
8.4 Stati membri in cui poter utilizzare il Prospetto di Base	92
8.5 Condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base	92
8.6 Informazioni sulle condizioni per l'offerta.....	92
9A. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A UNO O PIU' INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI	92
9A.1 Intermediari autorizzati	92
9A.2 Informazioni relative agli intermediari finanziari	92
9B INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI.....	93
9B.1 Informativa degli intermediari finanziari	93
SEZIONE VII: MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE - "CREDITO EMILIANO S.p.A. OBBLIGAZIONI A [TASSO FISSO CON EVENTUALE facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente /A TASSO FISSO <i>STEP UP</i> CON EVENTUALE facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente / A TASSO FISSO <i>STEP DOWN</i> / A TASSO VARIABILE con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>)/ A TASSO MISTO con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>)/ <i>ZERO COUPON</i>] "	93



GLOSSARIO

Agente per il Calcolo	Il soggetto incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Avviso Integrativo	L'avviso integrativo a mezzo del quale sono comunicate al pubblico le Condizioni Definitive.
Base di Calcolo	<p>Con riferimento al calcolo dell'ammontare di Interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo:</p> <p>(a) "Actual/Actual (ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli Interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo degli Interessi moltiplicato per il numero dei Periodi di Calcolo previsti nell'anno.</p> <p>In tal caso il valore della cedola sarà pari al rapporto tra la cedola annua espressa in termini percentuali ed il numero dei Periodi di Calcolo previsti nell'anno. Ai fini del calcolo del rateo di Interessi, la cedola così calcolata è moltiplicata per il rapporto tra il numero dei giorni effettivi di competenza del rateo ed il numero dei giorni effettivi del Periodo di Calcolo di ciascuna cedola;</p> <p>(b) "Actual/365" o "Actual/Actual (ISDA)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli Interessi diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel Periodo di Calcolo degli Interessi cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo degli Interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l'effettivo numero di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo degli Interessi che cade in un anno non bisestile, diviso per 365);</p> <p>(c) "Actual/365 (Fixed)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli Interessi diviso per 365;</p> <p>(d) "Actual/365 (Sterling)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli Interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366;</p> <p>(e) "Actual/360 (ICMA)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli Interessi diviso per 360;</p> <p>(f) "30/360" indica il numero di giorni nel Periodo di Calcolo degli Interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo degli Interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del Periodo di Calcolo degli Interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii)</p>



	<p>l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo degli Interessi è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni);</p> <p>o ogni ulteriore base di calcolo, come specificata nelle Condizioni Definitive.</p>
BRRD	La direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento così come successivamente modificata e integrata.
Capitale	L'importo investito nelle Obbligazioni, che sarà rimborsato all'Obbligazionista alla Data di Scadenza ovvero, nel caso delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e delle Obbligazioni a Tasso Fisso, alla Data di Rimborso Anticipato, ove tale ipotesi sia contemplata nelle Condizioni Definitive.
Cedola Fissa	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso <i>Step Up</i> con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso <i>Step Down</i> , a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso), la cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un valore percentuale fisso lordo, calcolato moltiplicando il Tasso Fisso, rispettivamente, costante, crescente o decrescente, per il Valore Nominale e tale ammontare per la Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>) indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), la cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un valore lordo determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Periodo di Calcolo determinato dalla Base di Calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
Collocatori	Le banche e gli intermediari finanziari che collocheranno i Titoli offerti ai sensi del Programma, di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive relative all'Offerta e/o alla Quotazione delle Obbligazioni. Le condizioni definitive sono trasmesse all'autorità competente e comunicate agli investitori in occasione di ogni Singola Offerta, prima dell'inizio dell'Offerta dall'Emittente tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente nell'apposita sezione " <i>prospetti</i> ", del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Copia delle Condizioni Definitive è trasmessa a CONSOB contestualmente alla pubblicazione sui siti internet sopra richiamati.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Convenzione di Calcolo	Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle indicate di seguito: <i>Following Business Day Convention</i> , indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di



	<p>pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p>Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>:</p> <p>Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del computo degli interessi;</p> <p>Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi.</p>
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni, come specificata nelle Condizioni Definitive.
Data/e di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up</i> con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, ciascuna data indicata nelle Condizioni Definitive in cui l'Emittente potrà esercitare la facoltà di rimborso anticipato.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli Interessi, nonché all'esercizio dei diritti, ad esse collegati.
Data/e di Pagamento degli Interessi	Ciascuna data di pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni diverse dai Titoli <i>Zero Coupon</i> .
Data/e di Regolamento	Ciascuna data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle medesime.
Data/e di Rimborso Anticipato	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up</i> con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, la/e data/e indicata/e nelle Condizioni Definitive a partire dalla/e quale/i l'Emittente può rimborsare le Obbligazioni.
Data di Scadenza	La data in cui è previsto il rimborso del Capitale ed a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi.



Direttiva Prospetti o Direttiva	La direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 così come successivamente modificata e integrata.
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055199/15 del 9 luglio 2015.
Emittente/Banca o Credem	Credito Emiliano S.p.A., con sede e direzione centrale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4.
Fondo Interbancario di tutela dei depositi	Il consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D.Lgs. 4.12.1996 n. 659, a cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili in materia e dallo statuto di ciascuna banca consorziata.
Formula di Black & Scholes	La formula matematica finanziaria utilizzata per calcolare il prezzo di non arbitraggio di un'opzione call o put di tipo europeo.
Giorno Lavorativo Bancario	Indica, salvo i casi in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, qualsiasi giorno in cui è operativo il Sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET 2).
Gruppo Bancario Credito Emiliano o Gruppo	Il gruppo bancario che fa capo all'Emittente.
Interesse/i o Cedole/a	La Cedola Fissa e/o la Cedola Variabile e/o l'Interesse Implicito, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, pagabile all'Obbligazionista da parte dell'Emittente.
Interesse Implicito	Con riferimento alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> , la differenza tra il Prezzo di Rimborso e il Prezzo di Emissione, calcolata al tasso di interesse fisso lordo annuo implicito in tale differenza.
Intermediari Aderenti	Gli intermediari italiani o esteri aderenti al sistema di gestione accentrata titolari di conti presso Monte Titoli S.p.A.
Investitori Qualificati	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico e relativa normativa regolamentare di attuazione.
Lotto Minimo	Il numero minimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.
Lotto Massimo	Il numero massimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.
MiFID	Indica la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2006/73/CE e il regolamento della Commissione Europea n. 1287/2006, implementati in Italia dal decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 come successivamente modificati ed integrati.



Modello di Hull & White	Il modello matematico finanziario utilizzato per simulare l'evoluzione statistica dei tassi di interesse a breve.
Modulo di Adesione	Il modulo di adesione da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo comma, e dell'Allegato 4 della Direttiva Prospetti.
Nota di Sintesi della Singola Offerta	La nota di sintesi relativa a ciascuna Singola Offerta effettuata nell'ambito del Programma e allegata alle pertinenti Condizioni Definitive.
Nota Informativa	La Nota informativa sugli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma.
Obbligazioni e ciascuna, l'Obbligazione, o Titoli o Prestito	Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte ai sensi del Programma.
Obbligazionista	Ciascun portatore delle Obbligazioni che saranno di volta in volta offerte ai sensi del Programma.
Parametro di Riferimento	<p>Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il parametro di riferimento a cui è indicizzato il calcolo del Tasso di Interesse. Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) e le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) saranno indicizzate al Tasso <i>Euribor</i> a uno, tre, sei o dodici mesi, secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p>Il Tasso <i>Euribor</i> inerente alle varie scadenze potrà essere calcolato con base 360 ovvero 365, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.</p>
Periodo di Calcolo	Ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento degli Interessi (o la Data di Godimento con riferimento al primo Periodo di Calcolo) e la Data di Pagamento degli Interessi successiva (o la Data di Scadenza con riferimento all'ultimo Periodo di Calcolo) (esclusa), salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.
Periodo d'Offerta	Con riferimento a ciascuna Serie, il periodo in cui sarà possibile aderire all'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Periodo con Interessi a Tasso Fisso	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>), la parte della loro durata in cui maturano Interessi a tasso fisso, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Periodo con Interessi a Tasso Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>), la parte della loro durata in cui maturano Interessi a tasso variabile, come specificato nelle Condizioni Definitive.



Prezzo di Emissione	Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive. Può essere alla pari (100% del valore Nominale dei Titoli), sotto la pari (ad un valore inferiore al 100% del Valore Nominale dei Titoli) o sopra la pari (ad un valore superiore al 100% del Valore Nominale del Titolo). Il Prezzo di Emissione per le Obbligazioni Zero Coupon sarà sempre sotto la pari.
Prezzo di Offerta	Il prezzo a cui sono offerte le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Regolamento	Il prezzo a cui sono offerte le Obbligazioni, anche maggiorato dei ratei di interessi maturati tra una Data di Emissione e una Data di Regolamento, ove non coincidenti.
Prezzo di Rimborso	Il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni, il cui valore è pari almeno al 100% del Valore Nominale o almeno al Prezzo di Emissione se sopra la pari come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Programma	Il programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>), Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>), Obbligazioni Zero Coupon di Credito Emiliano S.p.A.
Prospetto di Base	Il presente prospetto di base, redatto in conformità all'articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).
Regolamento CE	Il Regolamento 2004/809/CE.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato con delibera CONSOB no. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).
Responsabile del Collocamento	Il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni. Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.
Riacquisto	Ciascun riacquisto delle Obbligazioni, effettuato dall'Emittente in conformità alla vigente normativa regolamentare applicabile.
Rimborso Anticipato	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up</i> con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, il rimborso del Valore Nominale delle Obbligazioni e degli Interessi dovuti, da effettuarsi a seguito dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente ad una qualsiasi Data di Esercizio della facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.



Serie	Ciascuna serie di Obbligazioni di volta in volta offerta e/o quotata ai sensi del Programma.
Singola Offerta o Offerta	L'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione o Quotazione	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Spread	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), l'importo percentuale lordo su base annua che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Riferimento.
Tasso di Interesse	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il tasso di interesse calcolato sommando o sottraendo l'eventuale Spread al Parametro di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive.
Tasso Fisso	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Tasso Fisso <i>Step Up</i> con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e Tasso Fisso <i>Step Down</i> , il tasso annuo di interesse nominale predeterminato e, rispettivamente, costante, crescente o decrescente per tutta la durata delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Tasso Risk Free	Il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità.
Testo Unico	Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.
Testo Unico Bancario o TUB	Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato.
Valore Nominale o VN	Il valore nominale delle Obbligazioni.
Volatilità	La misura dell'oscillazione del valore di un'attività finanziaria intorno alla propria media.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.



I riferimenti contenuti nel Prospetto di Base con lettera maiuscola non diversamente definiti nelle singole sezioni del Prospetto di Base in cui gli stessi compaiono, hanno il significato ad essi attribuito nel Glossario.



SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base

Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia, si assume la responsabilità delle informazioni, dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili

Il Prospetto di Base è conforme al documento depositato presso Consob in data 19 febbraio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014227/16 del 18 febbraio 2016.

Credito Emiliano S.p.A., dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



SEZIONE II: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

L'Emittente ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma per l'offerta e/o la quotazione di obbligazioni di valore nominale unitario inferiore a 100.000 Euro (i) a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (ii) a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (iii) a Tasso Fisso *Step Down* (iv) a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (v) a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) e (vi) *Zero Coupon* (le **Obbligazioni**).

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Down*, a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) danno diritto al pagamento di Cedole periodiche ed al rimborso, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, alla Data di Scadenza ovvero, nel caso delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, alla Data di Rimborso Anticipato, ove tale ipotesi sia contemplata nelle Condizioni Definitive e/o nella Nota di Sintesi relative alla Singola Offerta, del 100% del loro valore nominale.

Le Cedole potranno essere:

- (i) fisse, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato costante), a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato crescente con la gradualità indicata nelle Condizioni Definitive e/o nella Nota di Sintesi relative alla Singola Offerta), a Tasso Fisso *Step Down* (applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato decrescente con la gradualità indicata nelle Condizioni Definitive e/o nella Nota di Sintesi relative alla Singola Offerta) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso), ovvero
- (ii) determinate in ragione dell'andamento del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*) con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile). Nel caso in cui sia previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive e/o nella Nota di Sintesi un tasso minimo (*floor*) e/o un tasso massimo (*cap*) le Cedole non potranno essere inferiori ad un tasso minimo (*floor*) e/o superiori ad un tasso massimo (*cap*) predeterminati entro l'inizio del Periodo di Offerta.

Il Parametro di Riferimento prescelto, l'eventuale *Spread* e l'eventuale tasso minimo (*floor*) e/o l'eventuale tasso massimo (*cap*) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di interessi.

Per informazioni dettagliate in merito alle Obbligazioni, si rinvia al Capitolo 4 della Nota Informativa.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data della sua approvazione presso la CONSOB e consta:

- della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell'emittente e dei titoli oggetto di emissione;
- del Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull'Emittente;



- della Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali ed i rischi dei titoli oggetto di emissione.

Le Condizioni Definitive, che conterranno i termini e le condizioni specifiche di ciascuna Serie, saranno redatte in conformità al modello di cui alla Sezione VII, pubblicate entro l'inizio del Periodo di Offerta sul sito *internet* dell'Emittente www.credem.it, sezione "*prospetti*" e, ricorrendo l'ipotesi, del Responsabile del Collocamento e/o dei Collocatori. Alle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione verrà allegata la Nota di Sintesi della Singola Offerta.

La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel presente Prospetto di Base e con specifico riferimento a ciascun Prestito, nelle relative Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi della Singola Offerta.

Le Obbligazioni potranno essere ammesse alle negoziazioni in diversi mercati regolamentati, italiani o esteri, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive in conformità alla vigente normativa applicabile.

Le Obbligazioni potranno inoltre essere ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facility – MTF*) o internalizzatori sistematici, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive in conformità alla vigente normativa applicabile.

L'Emittente ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma su Borsa Italiana S.p.A..

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni con provvedimento n. LOL-001375 del 10 ottobre 2012 ed ha rilasciato conferma di tale giudizio di ammissibilità in data 18 ottobre 2013 con provvedimento n. LOL-001777.



SEZIONE III

NOTA DI SINTESI

Le note di sintesi sono composte da elementi informativi denominati “Elementi”. Detti Elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 – E.7).

La presente nota di sintesi (“**Nota di Sintesi**”) contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi in funzione di questa tipologia di strumenti finanziari ed Emittente. Poiché alcuni Elementi non devono essere riportati, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi. Sebbene l’inserimento di un Elemento in una di nota di sintesi possa essere richiesto in funzione del tipo di strumenti finanziari e di Emittente, potrebbe non esservi alcuna informazione pertinente da fornire in relazione a quell’Elemento.

In questo caso è inclusa nella nota di sintesi una breve descrizione dell’Elemento accompagnata dalla menzione “Non applicabile”.

Sezione A – Introduzione e Avvertenze

A.1	Introduzione ed Avvertenze	<ul style="list-style-type: none">- La Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base. I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base manterranno lo stesso significato nella Nota di Sintesi.- Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.- Qualora venga intrapresa un'azione legale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base dinanzi all'Autorità Giudiziaria di uno degli stati dell'Area Economica Europea, prima dell'inizio del procedimento il ricorrente potrebbe dover sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello stato nel quale tale azione sia stata intentata.- La responsabilità civile grava solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, ivi compresa la sua traduzione, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto di Base le informazioni fondamentali previste al fine di aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire negli strumenti finanziari.
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per la successiva rivendita	Non applicabile. L'Emittente non ha prestato il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per rivendite successive.

Sezione B - Emittente		
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	Credito Emiliano S.p.A. è una società di diritto italiano costituita nella forma di società per azioni, con denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA o in CREDEM.
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo Paese di costituzione	Credem è una società per azioni regolata ed operante in base alla legge italiana e costituita in Italia. L'Emittente ha sede legale e amministrativa in Via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia (Italia), ed ivi si trova anche la direzione. Il numero di telefono è (+39) 0522 582111.
B.4b	Descrizione delle tendenze note	L'Emittente alla data del Documento di Registrazione non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.

	<i>riguardanti l'emittente e i settori in cui opera</i>																																									
B.5	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente e della posizione che esso vi occupa	L'Emittente è la capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano – CREDEM" (il Gruppo). Il Gruppo è attualmente composto da dodici società oltre alla capogruppo. Credemvita è consolidata integralmente, essendo partecipata al 100% da Credem ma, non è parte del Gruppo. Le dodici società del Gruppo oltre alla capogruppo si distinguono, a loro volta, in società "captive" (la cui attività è direttamente riconducibile ai network distributivi verso clientela <i>retail</i> e <i>corporate</i>) e "non captive" (che, per converso, operano sul mercato a prescindere dalle strutture distributive del Gruppo). Fra le prime si citano: Credemleasing, Credemfactor, Euromobiliare Asset Management SGR. Del secondo raggruppamento si citano invece: MGT e Credemtel S.p.A..																																								
B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile. Il Prospetto di Base non fornisce alcuna previsione o stima sugli utili dell'esercizio in corso o degli esercizi futuri.																																								
B.10	Revisione legale dei conti	Le informazioni finanziarie individuali dell'Emittente e consolidate del Gruppo relative agli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013, sono state sottoposte a revisione rispettivamente da parte della società Reconta Ernst & Young S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A., che hanno espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni incluse mediante riferimento nel Documento di Registrazione come indicato al Capitolo 11, Paragrafo 11.1.																																								
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari, su base consolidata, maggiormente significativi, tratti dal bilancio sottoposto a revisione legale dei conti degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2015.</p> <p>Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dati in milioni di Euro o in valore percentuale</th> <th>Al 31 marzo 2015</th> <th>Al 31 dicembre 2014</th> <th>Al 31 dicembre 2013 Indicatori e fondi propri (normativa in vigore dal 01/01/2014) *</th> <th>Al 31 dicembre 2013 Indicatori e fondi propri (normativa in vigore fino al 31/12/2013) **</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</td> <td>11,01%</td> <td>11,12%</td> <td>10,90%</td> <td>9,90%</td> </tr> <tr> <td>Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 ratio)</td> <td>11,04%</td> <td>11,12%</td> <td>10,90%</td> <td>9,90%</td> </tr> <tr> <td>Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)</td> <td>12,78%</td> <td>11,77%</td> <td>11,92%</td> <td>13,4%</td> </tr> <tr> <td>Fondi Propri</td> <td>2.134,599</td> <td>1.969,094</td> <td>1.924,971</td> <td>2.207,8</td> </tr> <tr> <td>Capitale Primario di Classe 1 (CET 1)</td> <td>1.838,447</td> <td>1.860,808</td> <td>1.760,629</td> <td>1.643,2</td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)</td> <td>4.292</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</td> <td>291,861</td> <td>108,286</td> <td>164,342</td> <td>564,6</td> </tr> </tbody> </table>	Dati in milioni di Euro o in valore percentuale	Al 31 marzo 2015	Al 31 dicembre 2014	Al 31 dicembre 2013 Indicatori e fondi propri (normativa in vigore dal 01/01/2014) *	Al 31 dicembre 2013 Indicatori e fondi propri (normativa in vigore fino al 31/12/2013) **	Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	11,01%	11,12%	10,90%	9,90%	Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 ratio)	11,04%	11,12%	10,90%	9,90%	Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	12,78%	11,77%	11,92%	13,4%	Fondi Propri	2.134,599	1.969,094	1.924,971	2.207,8	Capitale Primario di Classe 1 (CET 1)	1.838,447	1.860,808	1.760,629	1.643,2	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)	4.292	-	-	-	Capitale di Classe 2 (Tier 2)	291,861	108,286	164,342	564,6
Dati in milioni di Euro o in valore percentuale	Al 31 marzo 2015	Al 31 dicembre 2014	Al 31 dicembre 2013 Indicatori e fondi propri (normativa in vigore dal 01/01/2014) *	Al 31 dicembre 2013 Indicatori e fondi propri (normativa in vigore fino al 31/12/2013) **																																						
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	11,01%	11,12%	10,90%	9,90%																																						
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 ratio)	11,04%	11,12%	10,90%	9,90%																																						
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	12,78%	11,77%	11,92%	13,4%																																						
Fondi Propri	2.134,599	1.969,094	1.924,971	2.207,8																																						
Capitale Primario di Classe 1 (CET 1)	1.838,447	1.860,808	1.760,629	1.643,2																																						
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)	4.292	-	-	-																																						
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	291,861	108,286	164,342	564,6																																						

Attività di rischio ponderate RWA	16.697,637	16.733,454	16.151,975	16.525,1
RWA / Totale Attivo	54,89%	55,01%	56,98%	58,30%

* I dati al 31 dicembre 2013 sono stati ricalcolati con le nuove norme CRD4 in vigore dal 1 gennaio 2014 al fine di assicurare un confronto omogeneo con i dati al 31 dicembre 2014 e 31 marzo 2015.

** Con riferimento alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2013, la voce relativa al CET1 Ratio corrispondeva al CORE TIER ONE RATIO (Patrimonio di Base al netto delle preferences shares/ Attività di rischio ponderate – RWA), la voce relativa al TIER 1 Ratio corrispondeva al TIER ONE CAPITAL RATIO (Patrimonio di Base/Attività di rischio ponderate – RWA), la voce relativa ai Fondi Propri corrispondeva al Patrimonio di Vigilanza, la voce relativa al CET1 corrispondeva al Patrimonio di Base ed, infine, la voce relativa al Capitale di Classe 2 corrispondeva al Patrimonio supplementare.

A partire dal 1° gennaio 2014 per i gruppi bancari il livello di “Capitale primario di classe 1” (Common Equity Tier 1 – CET1) deve essere almeno il 7% delle attività ponderate per il rischio, di cui il 4,5% a titolo di requisito minimo e il 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale.

Inoltre, per quanto riguarda il livello di fondi propri, la Banca d’Italia congiuntamente all’Autorità di Vigilanza Host – Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – ha fissato per il Gruppo una soglia di monitoraggio prudenziale (cd. *prudential monitoring threshold*) dell’8% in termini di Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio), comprensiva della riserva di conservazione del capitale del 2,5%. Le valutazioni condotte dalla Banca d’Italia, effettuate secondo quanto previsto dalla Circolare 269/2008 (Guida per l’attività di vigilanza) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, hanno tenuto conto anche degli esiti dell’esercizio di *Comprehensive Assessment* a cui il Gruppo è stato sottoposto da novembre 2013 a ottobre 2014.

Sempre con riferimento ai coefficienti patrimoniali minimi previsti dalla normativa, si segnala che, a partire dal gennaio 2015, il Tier1 Ratio deve essere almeno pari all’8,5%, mentre a partire dal 1° gennaio 2014 il totale dei fondi propri deve essere almeno pari al 10,5%. Dal 1° gennaio 2016 il requisito minimo sarà costituito anche dalla riserva di capitale anticiclica.

Con riferimento alla diminuzione relativa al capitale di classe 2 registratasi tra il 2013 e il 2014, i fattori che hanno inciso negativamente possono essere rinvenuti nella nuova modalità di ammortamento dei prestiti subordinati nonché in un recente orientamento della vigilanza italiana ed europea in merito alla computabilità degli strumenti di classe 2. Si tratta dell’applicazione restrittiva del Regolamento CRR che ha indotto ad escludere dal computo le emissioni, successive al 31 dicembre 2011, che presentano un piano “*amortizing*” che inizia entro il quinto anno dalla data di emissione.

Per compensare tale diminuzione di capitale di classe 2, è stato emesso un prestito obbligazionario subordinato per 200 milioni di euro, al fine di sostituire analogo aggregato di prestiti emessi in anni precedenti con un piano “*amortizing*” che, come sopra specificato, non sono più computabili nel capitale di classe 2.

Si riportano di seguito alcuni indicatori di rischiosità selezionati su base consolidata.

Tabella 2 - Principali indicatori di rischiosità creditizia a livello consolidato

	Al 31 marzo 2015	Al 31 dicembre 2014	Al 31 dicembre 2013
<i>Sofferenze lorde su impieghi lordi</i>	3,81%	3,6%	3,61%
<i>Sofferenze nette su impieghi netti</i>	1,60%	1,5%	1,55%
<i>Crediti deteriorati lordi su impieghi lordi</i>	6,21%	6%	6,27%
<i>Crediti deteriorati netti su impieghi netti</i>	3,69%	3,7%	3,95%
<i>Rapporto di copertura dei crediti deteriorati</i>	42,33%	40,7%	38,7%
<i>Rapporto di copertura delle sofferenze</i>	59,22%	58,6%	58,2%
<i>Rapporto sofferenze nette su Patrimonio netto</i>	14,24%	14,1%	14,4%

Rapporto annualizzato tra “rettifiche nette su crediti” e media di periodo dei crediti netti verso clientela” *

0,70%

0,55%

0,59%

* valore annualizzato (i.e. il dato trimestrale è stato moltiplicato linearmente per 4) del rapporto tra le “rettifiche nette su crediti” contabilizzate nel periodo e la media di periodo dei valori puntuali dei crediti netti verso clientela (i.e. per il dato al 31 marzo 2015 il denominatore è stato calcolato come media aritmetica dei saldi dei crediti netti verso clientela al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014; per il dato al 31 dicembre 2014 il denominatore è stato calcolato come media aritmetica dei saldi dei crediti netti verso clientela al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013).

Tabella 2A – Qualità del credito

	Dati Gruppo Banca al 31 dicembre 2014	Dati di sistema dicembre 2014**	Dati Gruppo Banca al 31 dicembre 2013	Dati di sistema dicembre 2013**
Sofferenze lorde su impieghi lordi	3,62%	8,30%	3,61%	6,90%
Crediti deteriorati lordi su impieghi lordi	6,03%	15,80%	6,27%	13,70%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	40,69%	40,80%	38,70%	37,30%
Rapporto di copertura delle sofferenze	58,60%	56,90%	58,20%	55,00%

** I dati medi di sistema relativi ai principali indicatori di rischio creditizia sono tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria n.1 - maggio 2014 e n. 1- aprile 2015 ed hanno come riferimento la categoria “grandi banche”.

Tabella 2B – Qualità del credito

Dati in milioni di Euro	Al 31 dicembre 2014		Al 31 dicembre 2013	
	Esposizione lorda	Esposizione netta	Esposizione lorda	Esposizione netta
Sofferenze	807,8	334,4	740,8	310,0
Incagli	424,4	360,2	408,5	350,2
Crediti ristrutturati	23,3	20,0	25,1	23,1
Crediti scaduti /sconfinati	88,9	82,8	111,0	105,1
Totale attività deteriorate	1.344,4	797,4	1.285,4	788,4

Tabella 2C – Qualità del Credito

Dati in milioni di Euro	Al 31 marzo 2015		Al 31 marzo 2014	
	Esposizione lorda	Esposizione netta	Esposizione lorda	Esposizione netta
Sofferenze	837,9	341,7	774,2	318,9
Inadempienze probabili	416,0	348,9	403,6	349,6
Crediti scaduti /sconfinati	111,1	96,6	114,4	108,3
Totale attività deteriorate	1.365,0	787,2	1.292,2	776,8

Il 20 gennaio 2015 la Banca d'Italia ha pubblicato una serie di aggiornamenti alle Circolari relative alle segnalazioni statistiche, di vigilanza e alla matrice dei conti. Gli aggiornamenti sono finalizzati ad allineare le definizioni di attività deteriorate alle nuove definizioni di credito *non-performing* (*Non-performing exposure*, NPE) emanate dall'EBA negli *Implementing Technical Standard*.

Tra i cambiamenti più significativi della normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, emerge la differente suddivisione delle attività deteriorate. In particolare, da un lato, non sono più contemplate le categorie di “incagli” ed “esposizioni ristrutturate”, dall'altro vengono introdotte le nozioni delle “inadempienze probabili” e delle “esposizioni oggetto di concessioni” (*forbearance*).

Inoltre, nella nuova categoria delle “inadempienze probabili” non sono più contemplabili le ipotesi di “incaglio oggettivo” previste dalla precedente normativa.

Nello specifico, il Gruppo ha effettuato la riclassificazione alla data del 1° gennaio 2015 delle esposizioni presenti al 31 dicembre 2014 relative agli “incagli oggettivi” ed ai “ristrutturati”; tali esposizioni sono state rispettivamente riclassificate nella categoria delle “esposizioni scadute deteriorate” e in quella delle “inadempienze probabili”.

Tabella 3 – Grandi Rischi

	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013
Grandi rischi: valore di bilancio in milioni di euro	8.375,1	6.170,3
Grandi rischi: posizione di rischio in milioni di euro*	189,4	728,7
Grandi rischi: numero esposizioni	9	7
Rapporto posizione di rischio / grandi rischi (valore di bilancio)	2,26%	11,81%
Rapporto grandi rischi (posizione di rischio) / Impieghi netti** (%)	0,58%	2,45%
Rapporto Grandi rischi (valore di bilancio) su impieghi netti** (%)	25,43%	20,76%

* La Circolare n. 285 del 1° gennaio 2014 definisce quale “grande rischio” l'ammontare delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio, riferite a un singolo cliente o a gruppi di clienti commessi, pari o superiori al 10% dei Fondi Propri.

** Aggregato delle voci dell'attivo "attività finanziarie detenute per la negoziazione", "attività finanziarie valutate al fair value", "attività finanziarie disponibili per la vendita", "crediti verso banche" e "crediti verso clientela".

Si riportano di seguito alcuni dati economico-finanziari e patrimoniali selezionati su base consolidata, estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2015, posti a confronto con quelli estratti dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014.

Tabella 4 – Principali dati di conto economico

Dati in milioni di Euro	Resoconto intermedio al 31 marzo 2015	Resoconto intermedio al 31 marzo 2014	Variazione percentuale	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013	Variazione percentuale
<i>Margine di interesse</i>	119,6	137,9	-13,3%	556,9	526,0	5,9%
<i>Margine di intermediazione</i>	402,4	300,2	34,0%	1082,9	984,0	10,1%
<i>Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa</i>	315,2	260,4	21,0%	907,9	815,2	11,4%
<i>Costi operativi</i>	188,2	167,2	12,6%	661,6	605,1	9,3%
<i>Utile della operatività corrente al lordo delle imposte</i>	127,3	93,4	36,3%	251,5	211,0	19,2%
<i>Utile d'esercizio di pertinenza della capogruppo</i>	84	57,0	47,4%	151,8	115,9	31,0%

L'utile d'esercizio al 31 marzo 2015 ha visto un deterioramento del margine di interesse legato alla decisione di cedere una parte significativa del portafoglio titoli investito in obbligazioni governative italiane, a fronte di un significativo incremento delle commissioni nette (+21,4%), guidato dalla crescita del risparmio gestito. L'incremento dei costi operativi rimane in linea con gli obiettivi di sviluppo del Gruppo, in termini di impieghi e raccolta. A livello di utile d'esercizio, il risultato trimestrale (+47,4%) è, infine, influenzato dalla contribuzione straordinaria degli utili derivanti dalla cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita di cui al precedente punto sul margine finanziario.

Si riportano altresì di seguito alcuni ulteriori dati economico-finanziari e patrimoniali selezionati su base consolidata, estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2015.

Tabella 5 – Principali dati di stato patrimoniale

Dati in milioni di Euro	31 marzo 2015	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
<i>Indebitamento</i>	32.004,1	32.418,2	29.375,4
<i>Raccolta</i>	26.977,4	27.921,1	25.637,2
<i>Raccolta diretta (bancaria)</i>	20.574	20.386	18.073
<i>Raccolta indiretta</i>	41.083,3	38.055,5	34.061

Impieghi*	32.570,5	32.929,1	29.720,1
Impieghi costituiti da soli crediti verso la clientela	21.347,3	21.695,4	19.937,9
Attività finanziarie**	32.808,4	33.146,2	29.856,3
Patrimonio netto	2.400,0	2.376,1	2.155,4
Capitale sociale	332,4	332,4	332,4
Totale Attivo	34.404,1	34.764,3	31.530,8

*Aggregato delle voci dell'attivo "attività finanziarie detenute per la negoziazione", "attività finanziarie valutate al fair value", "attività finanziarie disponibili per la vendita", "crediti verso banche" e "crediti verso clientela".

** Aggregato dell'attivo "attività finanziarie detenute per la negoziazione", "attività finanziarie valutate al fair value", "attività finanziarie disponibili per la vendita", "derivati di copertura", "crediti verso banche", "crediti verso clientela" e "adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica".

La "raccolta" al 31 marzo 2015 è complessivamente aumentata rispetto al 31 marzo 2014 principalmente a seguito dell'incremento dei debiti verso banche, passati dai 3.339,1 milioni di euro di fine marzo 2014 ai 4.575,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2015. Al 31 marzo 2015 la raccolta gestita segna un netto progresso rispetto allo stesso periodo del 2014 (8,5 ed anche la raccolta amministrata, al netto delle componenti finanziarie, ha registrato una buona crescita (7,6%).

L'incremento degli impieghi al 31 marzo 2015 rispetto al 31 marzo 2014 è dovuta principalmente all'aumento dei crediti verso la clientela, in crescita dai 19.547,5 milioni di euro di fine marzo 2014 ai 21.347,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2015. La crescita delle restanti attività finanziarie è principalmente guidata dall'aumento delle attività finanziarie disponibili per la vendita passate dai 7.395,6 milioni di euro del 31 marzo 2014 a 8.897,4 milioni di euro di fine marzo 2015.

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali del Gruppo si rinvia a quanto indicato al Capitolo 11 "Informazioni Finanziarie" del Documento di Registrazione ed ai documenti ivi richiamati.

Tabella 6 – Indicatori di liquidità

	31 marzo 2015	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
Loan to Deposit Ratio*	101%	106%	110%
Liquidity Coverage Ratio**	172%	179%	n.d.
Net Stable Funding Ratio***	n.d.	119%	124%

* Determinato come rapporto tra crediti verso clientela, al netto dei finanziamenti erogati, nella forma tecnica di pronti contro termine attivi, alla Cassa di Compensazione e Garanzia, e la raccolta diretta (bancaria).

** L'indicatore Liquidity Coverage Ratio è calcolato secondo le regole del regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo (CRR) a partire dal 31 Marzo 2014 ed è finalizzato ad aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche prevedendo che esse mantengano un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere facilmente e immediatamente convertite in contanti nei mercati privati per soddisfare il fabbisogno di liquidità delle banche stesse nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità. Per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018;

*** L'indicatore Net Stable Funding Ratio è calcolato secondo le regole dei QIS effettuato nell'ambito del monitoraggio Basilea 3 (no CRD e variazioni successive) e prevede che le banche mantengano un profilo di provvista stabile in relazione alla composizione del loro attivo e delle loro operazioni fuori bilancio. Una struttura di finanziamento sostenibile intende ridurre la probabilità che eventuali turbative nelle fonti di provvista regolarmente utilizzate da una banca erodano la posizione di liquidità di quest'ultima in modo da accrescere il suo rischio di fallimento e, potenzialmente, comportare più in generale tensioni sistemiche. L'NSFR è definito come rapporto tra l'ammontare di provvista stabile disponibile e l'ammontare di provvista stabile obbligatoria. Questo rapporto deve mantenersi continuamente a un livello almeno pari al 100%. La "provvista stabile disponibile" è definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell'arco temporale considerato ai fini dell'NSFR, ossia un anno. L'ammontare di provvista stabile richiesto a una istituzione specifica dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle varie attività detenute dall'istituzione, nonché delle sue esposizioni fuori bilancio (off-balance sheet, OBS).

Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato

Di seguito si riporta una sintetica indicazione dei risultati delle analisi di rischio di tasso e rischio equity nell'ambito del portafoglio di negoziazione di Credem. Si riportano in particolare i valori medi, massimi e minimi del value at risk (VAR) (in milioni di euro, 99% 10gg*coefficiente moltiplicativo) relativi agli esercizi 2014 e 2013.

Dati di Interest Rate VAR		
	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
VAR massimo	16,4	10,2
VAR medio	7,8	4,3
VAR minimo	1,0	1,6

Dati di Equity VAR		
	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
VAR massimo	9,8	11,9
VAR medio	6,6	8,0
VAR minimo	4,1	4,4

Di seguito si riportano i risultati dell'analisi di rischio di tasso del *banking book* di Credem. Si riportano in particolare i valori medi, massimi e minimi del value at risk (VAR) (in milioni di euro, 99% 10gg*coefficiente moltiplicativo) relativi agli esercizi 2013 e 2014.

Dati di Interest Rate VAR		
	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
VAR massimo	66,6	107,8
VAR medio	44,9	61,4
VAR minimo	29,0	37,2

Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia per tutti i fattori di rischio una sostanziale stabilità del dato.

I Ratio patrimoniali del Gruppo al 30/09/15 risultano essere superiori ai coefficienti vincolanti comunicati da Banca d'Italia nella nota del 24 dicembre 2015, data di chiusura del procedimento di revisione prudenziale (SREP) e nel dettaglio:

- CET 1 Ratio pari a 13,64% a fronte di un coefficiente vincolante del 7%;
- Tier 1 Ratio pari a 13,64% a fronte di un coefficiente vincolante del 8,5%;
- Total Capital Ratio pari a 14,92% a fronte di un coefficiente vincolante del 10,5%.

Credito Emiliano ha versato in data 25 novembre 2015 l'importo di euro 6.798.280 al fondo di risoluzione nazionale a titolo di contributo ordinario nonché l'importo di euro 20.394.840 in data 27 novembre 2015 al fondo di risoluzione nazionale a titolo di contributo straordinario.

		<p>La Banca Centrale Europea (BCE) ha incluso, a partire dal 1° gennaio 2016, il Gruppo Credem tra le banche oggetto di vigilanza diretta in quanto istituto “significativo” all’interno dell’Unione Europea (in quanto avente un attivo di bilancio su base consolidata a fine 2014 superiore alla soglia di 30 miliardi di euro).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Attestazioni dell'Emittente</p> <p>- <i>Informazioni su cambiamenti rilevanti in ordine alle prospettive dell'Emittente</i> L'Emittente attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato.</p> <p>- <i>Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente</i> L'Emittente attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente e del Gruppo.</p>																				
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente e rilevante per la valutazione della sua solvibilità	L'Emittente attesta che non si sono verificati fatti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.																				
B.14	Dipendenza da altri soggetti del medesimo gruppo	L'Emittente svolge attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. nei confronti delle società del Gruppo.																				
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	I due settori di attività del Gruppo sono il <i>commercial banking</i> ed il <i>wealth management</i> . Per attività di <i>commercial banking</i> si intendono quelle relative alla distribuzione di prodotti e servizi finanziari diretti alla clientela <i>retail</i> e <i>corporate</i> del Gruppo. La conduzione delle attività di <i>commercial banking</i> è affidata all'Emittente e ad alcune altre consociate del Gruppo, quali Credemleasing S.p.A. (Credemleasing), Credemfactor S.p.A. (Credemfactor) e Banca Euromobiliare S.p.A. (Banca Euromobiliare) e la controllata dell'Emittente in Lussemburgo. Al 31 dicembre 2014, l'apporto dell'Emittente all'utile netto del Gruppo era pari a Euro 76,3 milioni (ossia il 50,6%) rispetto a Euro 56,9 milioni per lo stesso periodo nell'esercizio precedente. L'attività di <i>wealth management</i> nel Gruppo consiste nella gestione di fondi comuni di investimento, SICAV, gestioni patrimoniali nonché fondi di <i>private equity</i> ed <i>hedge funds</i> . Al 31 dicembre 2014, il Gruppo vantava circa 62,8 miliardi di Euro di <i>total business</i> risultante dalla somma dei volumi relativi alla raccolta diretta bancaria, alle riserve assicurative ed alla raccolta indiretta (gestita e amministrata). Le attività di <i>asset management</i> del Gruppo sono ripartite tra Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (Euromobiliare Asset Management), Credem International Lux (società che svolge i servizi di supporto amministrativo e gestionale per Euromobiliare International Fund SICAV), Credem Private Equity SGR S.p.A. (Credem Private Equity) e Credemvita S.p.A. (Credemvita) quest'ultima non ricompresa nel Gruppo.																				
B.16	Soggetti controllanti l'Emittente	Ai sensi dell'articolo 2359 c.c., l'Emittente è controllato da Credito Emiliano Holding S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, che risulta essere titolare in via diretta di un numero di azioni pari a 255.522.369 e rappresentanti il 76,87% del capitale sociale di Credem. L'Emittente non è a conoscenza di ulteriori azionisti singolarmente titolari di un numero di azioni rappresentanti quote di possesso superiori al 2%.																				
B.17	Rating attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'Emittente	<p>L'Emittente metterà a disposizione degli investitori informazioni aggiornate relativamente al rating assegnato sul proprio sito www.credem.it. Si riporta di seguito il riepilogo dei dati relativi ai livelli di rating assegnati dalle principali agenzie di rating alla data di redazione del Prospetto di Base. Si precisa, al riguardo, che le Agenzie di Rating indicate nella tabella seguente sono stabilite nel territorio dell'Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Agenzia di rating</th> <th style="text-align: center;">Debiti a lungo termine</th> <th style="text-align: center;">Debito a breve termine</th> <th style="text-align: center;">Outlook</th> <th style="text-align: center;">Data dell'ultimo report</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Moody's</td> <td style="text-align: center;">Baa3 *</td> <td style="text-align: center;">Prime-2</td> <td style="text-align: center;">(in revisione per miglioramento)</td> <td style="text-align: center;">25/01/2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Standard & Poor's</td> <td style="text-align: center;">BBB- **</td> <td style="text-align: center;">A-3</td> <td style="text-align: center;">Outlook stabile</td> <td style="text-align: center;">02/12/2015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fitch Ratings</td> <td style="text-align: center;">BBB+ ***</td> <td style="text-align: center;">F2</td> <td style="text-align: center;">Outlook stabile</td> <td style="text-align: center;">2/07/2015</td> </tr> </tbody> </table>	Agenzia di rating	Debiti a lungo termine	Debito a breve termine	Outlook	Data dell'ultimo report	Moody's	Baa3 *	Prime-2	(in revisione per miglioramento)	25/01/2016	Standard & Poor's	BBB- **	A-3	Outlook stabile	02/12/2015	Fitch Ratings	BBB+ ***	F2	Outlook stabile	2/07/2015
Agenzia di rating	Debiti a lungo termine	Debito a breve termine	Outlook	Data dell'ultimo report																		
Moody's	Baa3 *	Prime-2	(in revisione per miglioramento)	25/01/2016																		
Standard & Poor's	BBB- **	A-3	Outlook stabile	02/12/2015																		
Fitch Ratings	BBB+ ***	F2	Outlook stabile	2/07/2015																		

	<p>* Secondo Moody's gli emittenti con rating "Baa" sono soggetti ad un moderato rischio di credito. Sono considerati di livello medio e in tal senso potrebbero possedere alcune caratteristiche speculative. Moody's utilizza anche dei suffissi numerici da 1 a 3: il numero 1 indica che l'emittente è classificato tra i migliori all'interno della propria categoria di rating; il numero 2 indica che l'emittente si trova nella media degli emittenti della propria categoria di rating; il numero 3 indica che l'emittente è classificato nella parte bassa della propria categoria di rating.</p> <p>** Secondo Standard & Poor's tale giudizio indica un'adeguata capacità di rispettare gli impegni finanziari, ma più suscettibile ad avverse condizioni economiche e a cambiamenti di circostanze. Il segno "+" o "-" serve per precisare la posizione relativa nella scala di rating.</p> <p>*** Per la scala dei giudizi di Fitch un tale livello di rating indica una buona qualità del credito. Il rating "BBB" indica che le aspettative di rischio di default sono attualmente basse. La capacità di far fronte puntualmente agli impegni finanziari assunti è considerata adeguata ma condizioni avverse di mercato o commerciali hanno più probabilità di indebolire tale capacità. Il segno "+" o "-" serve per precisare la posizione relativa nella scala di rating.</p>
--	---

Sezione C - Strumenti finanziari		
C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari	<p>Classe degli Strumenti Finanziari: Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate (<i>plain vanilla - senior</i>) dell'Emittente e sono parimenti ordinate tra loro e con altre obbligazioni non assistite da garanzie reali dell'Emittente, che danno diritto al rimborso del 100% del loro Valore Nominale salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi con particolare riferimento allo strumento del <i>bail-in</i> (cfr. paragrafo c.8).</p> <p>Descrizione della tipologia degli Strumenti Finanziari: <u>[Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente]:</u> maturano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un Tasso Fisso predeterminato e costante. [È prevista la facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.] <u>[Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente]:</u> maturano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato crescente. [È prevista la facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.] <u>[Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down]:</u> maturano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato decrescente.] <u>[Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap)]:</u> maturano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, che sarà il tasso Euribor, [maggiorato] [diminuito] [di un importo (<i>Spread</i>)]. [Il valore della prima Cedola Variabile è predeterminato ed è pari a [●]]. [Gli Interessi corrisposti alle Date di Pagamento degli Interessi non saranno [inferiori ad un tasso minimo (<i>floor</i>)] [e/o] [superiori ad un tasso massimo (<i>cap</i>)].] <u>[Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap)]:</u> Prevedono un [Periodo con Interessi a Tasso Fisso], [e/o] [a Tasso Fisso Step Up] [e/o] [a Tasso Fisso Step Down] e un Periodo con Interessi a Tasso Variabile. [Il valore della prima Cedola Variabile è predeterminato ed è pari a [●]]. [Gli Interessi corrisposti alle Date di Pagamento degli Interessi non saranno inferiori ad un tasso minimo (<i>floor</i>)] [e/o] [superiori ad un tasso massimo (<i>cap</i>)].] <u>[Obbligazioni Zero Coupon]:</u> non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento implicito lordo è dato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione (sotto la pari).]</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	Le Obbligazioni e le cedole saranno emesse e corrisposte in Euro.
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile.</p> <p>Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (<i>United States e U.S. Person</i> il cui significato è quello attribuito nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i>). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i> (Regulation S).</p>

		<p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d’imposta in, Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il Prospetto di Base può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.</p>
<p>C.8</p>	<p><i>Diritti connessi agli strumenti finanziari e relative limitazioni</i></p> <p><i>Ranking delle Obbligazioni</i></p>	<p>I portatori dei Titoli sono i soli soggetti legittimati a ricevere il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la direttiva 2014/59/UE, di seguito “BRRD”) come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 e l’Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore dei Titoli, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.</p> <p>Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>Il pagamento dell’importo dovuto a titolo di rimborso del capitale investito e degli eventuali interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell’Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.</p> <p>Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell’Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento delle cedole ove previste, non sono assistite da garanzie specifiche ne saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.</p> <p>Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti o futuri.</p> <p>Ne consegue che il credito dei portatori verso l’Emittente verrà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell’Emittente, fatto salvo quanto indicato in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>La Direttiva 2014/59/UE, come recepita con i D.Lgs 180 e 181 del 16 novembre 2015, individua gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. “<i>bail-in</i>” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni.</p> <p>Nell’ipotesi di applicazione dello strumento del <i>bail-in</i> il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue.</p> <p>Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.</p>

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni) </td> <td rowspan="3" style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="3" style="width: 25%; vertical-align: middle;">“FONDI PROPRI”</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2 </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia restanti passività non assistite da garanzia, ivi compresi i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro per depositante, di imprese diverse da PMI e microimprese, i depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni ed i derivati </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca. - Dal primo gennaio 2019 gli altri depositi presso la banca* </td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">* Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">T</p>	Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni)	}	“FONDI PROPRI”	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2			OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia restanti passività non assistite da garanzia, ivi compresi i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro per depositante, di imprese diverse da PMI e microimprese, i depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni ed i derivati			DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca. - Dal primo gennaio 2019 gli altri depositi presso la banca* 		
Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni)	}	“FONDI PROPRI”														
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)																
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)																
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2																
OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzia restanti passività non assistite da garanzia, ivi compresi i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro per depositante, di imprese diverse da PMI e microimprese, i depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni ed i derivati																
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000 PER DEPOSITANTE: <ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca. - Dal primo gennaio 2019 gli altri depositi presso la banca* 																
C.9	Tasso di Interesse nominale, Data di Godimento e scadenza degli Interessi, Parametro di Riferimento, Data di Scadenza, modalità di ammortamento, rimborso, tasso di	Data di Godimento e di scadenza degli Interessi La Data di Godimento è il [●]; la Data di scadenza degli Interessi è il [●]. Data di Scadenza e modalità di rimborso Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi con particolare riferimento allo strumento del <i>bail-in</i> (cfr. paragrafo c.8 e d.3), le Obbligazioni saranno rimborsate in data [●] al 100% del loro Valore Nominale, senza alcuna deduzione per spese, in un'unica soluzione. [Con riferimento [alle Obbligazioni a Tasso Fisso <i>Step Up</i>] [alle Obbligazioni a Tasso Fisso] con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, le date di esercizio della facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente sono [●] (le Date di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente).]														

*rendimento delle
Obbligazioni ed
organizzazione
degli
obbligazionisti*

Tasso di Interesse nominale

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo del trattamento fiscale applicabile, calcolati al tasso di interesse prefissato costante del [● lordo], pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza [annuale], [semestrale], [trimestrale], [mensile]

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up [con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo del trattamento fiscale applicabile, calcolati al tasso di interesse prefissato crescente con la seguente gradualità [●], pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza [annuale] [semestrale] [trimestrale] [mensile].

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo del trattamento fiscale applicabile, calcolati al tasso di interesse prefissato decrescente con la seguente gradualità [●], pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza [annuale][semestrale], [trimestrale], [mensile].

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, [maggiorato] [diminuito] [di un importo (Spread) pari a [●]] pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi con cadenza [annuale] [semestrale], [trimestrale] [mensile] [Il valore della prima Cedola Variabile è predeterminato e pari a [●]] [Gli interessi a tasso variabile maturano a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi e non dalla Data di Godimento]. [Gli Interessi corrisposti alle Date di Pagamento degli Interessi non saranno inferiori ad un tasso minimo (floor) pari a [●]] [e/o] [superiori ad un tasso massimo (cap) pari a [●]].

Il Parametro di Riferimento sarà il tasso Euribor [a un mese], [tre] [sei] [dodici] mesi, . [Il Tasso di Interesse è calcolato [sommando] [sottraendo] lo Spread al Parametro di Riferimento] .

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap)

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano dal [●] al [●], [per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso], [a Tasso Fisso Step Up] [a Tasso Fisso Step Down] [Interessi calcolati ad un tasso di interesse] [prefissato costante pari al [●], [prefissato crescente pari a [●]] [prefissato decrescente pari a [●]] e, dal [●] al [●] per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, [maggiorato] [diminuito] [di un importo (Spread) pari al [●]]. [Il valore della prima Cedola Variabile è predeterminato e pari a [●]] [Gli interessi a tasso variabile maturano a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi e non dalla Data di Godimento]. [Gli Interessi corrisposti alle Date di Pagamento degli Interessi non saranno inferiori al tasso minimo (floor) pari a [●]] [e/o] superiori al tasso massimo (cap) pari a [●]. Gli Interessi saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi con cadenza [annuale] [semestrale] [trimestrale] [mensile]. Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, il Parametro di Riferimento sarà il tasso Euribor [a un mese], [tre], [sei] [dodici] [mesi]. [Il Tasso di Interesse è calcolato [sommando] [sottraendo] lo Spread al Parametro di Riferimento].

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento implicito lordo è dato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione (sotto la pari); tale differenza rappresenta l'Interesse Implicito capitalizzato, pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Tasso di rendimento

[Il tasso di rendimento effettivo è pari a [● annuo lordo] e [● annuo netto]. [Il tasso di rendimento effettivo annuo è stato calcolato con il metodo del Tasso di Rendimento Interno ("TIR") ossia utilizzando il tasso di sconto che rende equivalente la somma dei flussi di cassa futuri generati dal titolo attualizzati alla Data di Emissione, al Prezzo di Offerta assumendo:

- che il titolo venga detenuto fino alla data di scadenza;
- il reinvestimento dei flussi cedolari intermedi al medesimo tasso interno di rendimento;
- il mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento degli Interessi e di rimborso del Capitale.]

[Il tasso di rendimento effettivo è dato dal tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione]

[Trattandosi di Titoli con interessi a tasso variabile, poiché non è possibile determinare il tasso di rendimento effettivo delle Obbligazioni prima della relativa data di scadenza, si riporta, a mero titolo esemplificativo, un rendimento ipotetico annuo al lordo e al netto dell'effetto fiscale, calcolato [applicando il criterio di indicizzazione previsto sulla base dell'ultimo valore disponibile assunto dal Parametro di Riferimento al momento della redazione della presente Nota di Sintesi della Singola Offerta, in ipotesi di costanza del valore medesimo per l'intera durata di vita dei Titoli] [ottenendo il valore del Parametro di Riferimento utilizzando la

		<p>struttura dei tassi Euribor o dei tassi <i>swap</i> a termine dai quali verranno ricavati i flussi di cassa futuri attesi generati dal Titolo].</p> <p>Eventi di turbativa del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante</p> <p>Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni si verificano, relativamente al Parametro di Riferimento prescelto, eventi di natura straordinaria che ne modificano la struttura o ne compromettano l'esistenza, l'Agente per il Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del Parametro di Riferimento, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.</p> <p>Nome del rappresentante dei detentori dei Titoli</p> <p>Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>C.10</p>	<p>Componente derivativa relativa al pagamento degli interessi</p>	<p>[Le Obbligazioni non prevedono una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi] [Le Obbligazioni a [Tasso Variabile] [con tasso minimo (<i>floor</i>)] [e/o] [tasso massimo (<i>cap</i>)] [a Tasso Misto] [con tasso minimo (<i>floor</i>)] [e/o] [tasso massimo (<i>cap</i>)] prevedono la presenza di una componente derivativa legata alla presenza di [un tasso massimo (<i>cap</i>)] [e/o] [di un tasso minimo (<i>floor</i>)]. [La previsione [di un tasso minimo (<i>floor</i>)] determina la presenza di un'opzione <i>put</i> (di tipo europeo) sul tasso EURIBOR avente durata pari al Titolo il cui costo è a carico del sottoscrittore e ricompreso nel Prezzo di Offerta] [di un tasso massimo (<i>cap</i>)] determinerà la presenza di un'opzione <i>call</i> (di tipo europeo) sul tasso EURIBOR avente durata pari al Titolo il cui costo è a carico dell'Emittente e ricompreso nel Prezzo di Offerta che l'Emittente acquisterà dall'investitore ed il cui valore è ricompreso nel Prezzo di Emissione]. [Il valore della componente derivativa legata alla presenza [di un tasso minimo (<i>floor</i>)] [e] [di un tasso massimo (<i>cap</i>)] [sarà calcolata sulla base delle condizioni di mercato di volta in volta sussistenti, utilizzando la Formula di Black & Scholes, una Volatilità su base annua ed un Tasso Risk Free]].</p>
<p>C.11</p>	<p>Ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti</p>	<p>L'Emittente ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma presso Borsa Italiana S.p.A.. Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. LOL-001375 del 10 ottobre 2012, ed ha confermato tale giudizio di ammissibilità in data 18 ottobre 2013 con provvedimento n. LOL-001777.</p> <p>L'Emittente [ha richiesto] [si impegna a richiedere] [non ha richiesto ma si riserva in futuro la facoltà di richiedere] [l'ammissione alla negoziazione [al mercato regolamentato [●]]] al sistema multilaterale di negoziazione [●] presso l'internalizzatore sistematico [●]] [in diversi mercati regolamentati, italiani o esteri][o] [su sistemi multilaterali di negoziazione (<i>Multilateral Trading Facility – MTF</i>)] [o] [internalizzatori sistematici] in conformità alla vigente normativa applicabile. [Non vi è tuttavia alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi alla negoziazione in via tempestiva successivamente alla loro data di emissione ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su altro mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido]. [Qualora le Obbligazioni dovessero essere ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) successivamente al Periodo di Offerta, fermo restando quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, verrà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Emittente e dei Collocatori al fine di informare i possessori dei Titoli]. [Fino a quando] [Se] [le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni presso mercati regolamentati italiani o esteri, su sistemi multilaterali di negoziazione (<i>Multilateral Trading Facility – MTF</i>) o internalizzatori sistematici. [L'Emittente [non negozierà] [potrà negoziare] [negozierà] le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela, [assumendo l'impegno al riacquisto delle stesse], in coerenza con le disposizioni vigenti e con la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dall'Emittente, descritta in un documento consultabile sul sito internet dell'Emittente www.credem.it. [L'Emittente negozierà le Obbligazioni ad un prezzo calcolato utilizzando la curva dei tassi swap, per le scadenze corrispondenti alla durata delle Obbligazioni, rettificata dello <i>spread</i> relativo al merito di credito dell'Emittente [considerando anche il calcolo della componente derivativa] ed applicando un margine, rispetto al prezzo delle Obbligazioni, variabile in funzione della durata residua del Titolo.]</p>

Sezione D – Rischi	
D.2	<p data-bbox="231 405 427 546">Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente</p> <p data-bbox="448 405 1043 427">Rischio relativo all’assenza di <i>credit spread</i> dell’Emittente</p> <p data-bbox="448 434 1525 546">Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, alla data di redazione del Documento di Registrazione per l’Emittente, non è possibile determinare un valore di <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di un obbligazione <i>plain vanilla</i> non subordinata di propria emissione ed il tasso <i>Interest Rate Swap</i> su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente.</p> <p data-bbox="448 553 1051 575">Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale</p> <p data-bbox="448 580 1525 683">La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente e del Gruppo sono influenzati dalla situazione economica generale, dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, anche da fattori quali: (i) la solidità e le prospettive di crescita dell’economia del Paese in cui la Banca opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, e (ii) la solidità e le prospettive di crescita dell’intera unione economica e monetaria.</p> <p data-bbox="448 689 632 712">Rischio di credito</p> <p data-bbox="448 719 1525 860">L’attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti. L’Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all’attività creditizia. Pertanto, l’inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l’eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.</p> <p data-bbox="448 866 1046 889">Rischi connessi al deterioramento della qualità del credito</p> <p data-bbox="448 893 1525 996">La classificazione e la valutazione dei crediti vengono effettuate con prudenza, per cogliere in modo tempestivo e corretto le conseguenze dell’evoluzione negativa del contesto economico. La rapidità e l’ampiezza dell’aggravamento e del propagarsi della crisi richiedono una continua revisione sia degli impieghi che presentano sintomi di problematicità, sia di quelli privi di evidenti sintomi di deterioramento.</p> <p data-bbox="448 1003 1230 1025">Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da Stati sovrani</p> <p data-bbox="448 1032 1525 1167">La crisi del debito sovrano ha condizionato l’andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi europei. Al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre la Banca a perdite anche significative di valore dell’attivo patrimoniale. L’esposizione del Gruppo nei confronti di Stati sovrani al 31 dicembre 2014 è quasi totalmente rivolta nei confronti dell’Italia (13,50% del totale delle attività finanziarie).</p> <p data-bbox="448 1173 644 1196">Rischio di mercato</p> <p data-bbox="448 1202 1525 1314">Il rischio di mercato è il rischio che il valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente subisca delle diminuzioni conseguentemente al variare di fattori di mercato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio, ed altri fattori variabili di mercato che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente.</p> <p data-bbox="448 1321 1525 1373">Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</p> <p data-bbox="448 1379 1525 1491">L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.</p> <p data-bbox="448 1498 1525 1550">Inoltre, Credem è soggetta alla normativa ad essa applicabile in quanto emittente azioni quotate presso il mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p data-bbox="448 1556 1525 1637">Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).</p> <p data-bbox="448 1671 1525 2069">L’evoluzione del quadro normativo e regolamentare potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull’operatività dell’Emittente. In particolare, tra le principali novità normative e regolamentari che sono in corso di definizione o attuazione alla data del Documento di Registrazione, si annoverano a) dal 1° gennaio 2014, parte della normativa di vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di <i>policy</i> e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari, b) la BRRD concernente l’istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. c) L’insieme delle norme che istituiscono e disciplinano l’unione Bancaria (cui sono soggette le banche dell’area Euro e degli altri Stati membri che aderiscono alla stessa) e che comprende il meccanismo di vigilanza unico, il meccanismo unico di risoluzione ed i sistemi di garanzia dei depositi, d) la revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID2 e MiFIR2).</p>

		<p>Da ultimo si segnala che l'implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n.806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.</p> <p>Credito Emiliano ha versato in data 25 novembre 2015 l'importo di euro 6.798.280 al fondo di risoluzione nazionale a titolo di contributo ordinario nonché l'importo di euro 20.394.840 in data 27 novembre 2015 al fondo di risoluzione nazionale a titolo di contributo straordinario.</p> <p>Rischio operativo Il rischio operativo può essere definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.</p> <p>Rischio di liquidità dell'Emittente Il rischio di liquidità identifica l'eventualità che il Gruppo possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento, previsti o imprevisi, senza pregiudicare la propria operatività o condizione finanziaria sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (<i>funding liquidity risk</i>) sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (<i>market liquidity risk</i>).</p> <p>Rischi derivanti da procedimenti giudiziari Per "Rischi derivanti da procedimenti giudiziari" si intende, in generale, la possibilità che eventuali esiti futuri di procedimenti giudiziari, arbitrari e/o amministrativi, qualora particolarmente negativi, possano generare passività tali da causare una riduzione della capacità dell'Emittente di far fronte alle proprie obbligazioni. Si segnala che a presidio delle potenziali passività che potrebbero scaturire dalle cause pendenti, il Gruppo ha costituito un fondo per rischi ed oneri che era pari alla data del 31 dicembre 2014 ad Euro 122,1 milioni.</p>
<p>D.3</p>	<p><i>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</i></p>	<p>I) I principali fattori rischio generali relativi alle Obbligazioni sono di seguito riportati.</p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi La Direttiva 2014/59/UE, come recepita in Italia dai D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avrebbero il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <p>1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); • degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); • degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; • dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; • delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>); <p>2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); • degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; • dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; • delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>). <p>Rischio di credito per il sottoscrittore/investitore Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente e pertanto, l'investitore è esposto al rischio che l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti.</p> <p>Rischio connesso alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni</p>

I Titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi. L'investitore deve, altresì, considerare che le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

L'investitore deve considerare che qualora volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (i) variazioni dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); (ii) particolari caratteristiche del mercato di negoziazione delle Obbligazioni ovvero assenza di un mercato in cui le stesse verranno negoziate ("Rischio di liquidità"); (iii) variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); (iv) costi/commissioni connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione")

Rischio di tasso di mercato

Le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Rischio di liquidità

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo non inferiore a quello di investimento iniziale e quindi in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione. Il rischio di liquidità implica quindi un rischio di diminuzione dei prezzi delle Obbligazioni rispetto all'investimento iniziale. Tale rischio diventa ancora più accentuato al verificarsi di condizioni avverse di mercato. In questa ipotesi, la sensibile diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, prima della loro naturale scadenza, potrebbe portare l'investitore a valutare non conveniente lo smobilizzo anticipato e, di conseguenza, indurlo a non procedere alla vendita. Infatti, lo smobilizzo potrebbe avvenire a condizioni tali da comportare perdite in conto capitale anche sensibili e rendimenti dell'investimento finanche negativi. In tali casi i flussi cedolari eventualmente già incassati dall'investitore, prima dello smobilizzo, potrebbero non essere sufficienti a compensare la perdita in conto capitale subita a causa del deprezzamento delle Obbligazioni.

Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità del medesimo

Nei casi in cui in relazione alle Obbligazioni siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà a darne evidenza - con la relativa indicazione di termini, condizioni e modalità - nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta. Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, che si evidenziano di seguito.

- *Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker*

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "**Prezzo di Mercato**"). Le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

- *Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (*refreshing*), il Prezzo di Mercato rifletterà appunto le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo *spread* di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti alle condizioni descritte nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa e tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*
 Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Rischio connesso alla possibile presenza di costi/commissioni ricompresi nel Prezzo di Emissione/Offerta

Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni potrebbe comprendere commissioni di collocamento e/o commissioni di sottoscrizione, anche nel caso in cui l'Emittente sia distributore delle Obbligazioni per la Singola Offerta. In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della Data di Scadenza, la presenza di tali commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al Prezzo di Emissione/Offerta.

Rischio connesso alla possibile presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle Singole Offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi e/o commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali costi e commissioni incide – riducendolo - sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato di similare durata

L'investitore deve considerare che il rendimento su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento su base annua di un titolo di Stato di similare durata.

Rischio connesso al verificarsi di eventi in grado di influenzare il prezzo delle Obbligazioni

L'investitore deve considerare che al verificarsi di eventi di natura economica, finanziaria, normativa, politica, militare, terroristica o di altra natura, tali da determinare un impatto negativo sul mercato dei capitali, si potrà verificare una diminuzione anche rilevante del prezzo delle Obbligazioni.

Rischio di conflitti di interessi

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. L'Emittente, o altra società del Gruppo, potrebbe operare in qualità di Collocatore, di Responsabile del Collocamento, di Agente di Calcolo, di *market maker*, di *specialist*, *price maker*, di operatore in acquisto ovvero di negoziatore in conto proprio delle Obbligazioni o concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Qualora tali attività vengano svolte da società del Gruppo, incluso l'Emittente, tali attività potrebbero configurare un conflitto di interessi.

Rischio connesso all'assenza di un rating delle Obbligazioni

Ai Titoli oggetto del presente Prospetto di Base non è stato attribuito alcun giudizio di rating.

Rischio relativo al ritiro/revoca dell'Offerta

L'Emittente ed il Responsabile del Collocamento, avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata qualora si verificano eventi tali da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta.

Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta e di cancellazione anticipata parziale delle Obbligazioni

L'Emittente avrà la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo oggetto della stessa. Tale chiusura anticipata avrà un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni.

Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni. Un eventuale mutamento del regime fiscale causato da un aumento dell'imposizione fiscale o dall'introduzione di nuove imposte potrebbe ridurre il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

II) I principali fattori rischio che sono specifici per le caratteristiche delle Obbligazioni sono di seguito riportati.

Rischio connesso all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente su iniziativa dell'Emittente

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, la possibilità per l'Emittente di esercitare il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni - che avverrà comunque in misura pari al 100% del loro Valore Nominale ed in una unica soluzione, ove prevista nella Singola Offerta, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. L'Emittente può rimborsare anticipatamente le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente quando il costo del proprio indebitamento sia inferiore al tasso d'interesse in maturazione sulle

Obbligazioni. In simili circostanze l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative originarie sul rendimento, in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria degli strumenti finanziari, potrebbe diminuire. Non vi è, inoltre, alcuna garanzia che, in ipotesi di Rimborso Anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del Rimborso Anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni riscattate anticipatamente.

Rischio di Spread negativo

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), i Titoli possono prevedere che il Parametro di Riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di uno Spread, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi della Singola Offerta. Nel caso in cui sia previsto uno Spread negativo, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale Spread negativo, e vi sarà un impatto negativo sul prezzo di mercato. Ad ogni modo, l'applicazione di uno Spread negativo al Parametro di Riferimento non potrà in alcun modo portare ad una Cedola Variabile negativa.

Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il rendimento ed il valore di mercato delle Cedole Variabili sono dipendenti dall'andamento del Parametro di Riferimento, determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili ed al di fuori del controllo dell'Emittente. L'investitore deve quindi considerare che, in caso di andamento negativo del Parametro di Riferimento, può ottenere un rendimento che riflette tale andamento negativo. In nessun caso il valore delle Cedole Variabili potrà essere inferiore a zero.

Rischio relativo all'assenza di informazioni

L'Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell'Offerta, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Riferimento prescelto o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

Con riferimento alle Obbligazioni, ad esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon* e delle Obbligazioni *Step Down*, l'investitore deve tenere presente che i Titoli potrebbero incorporare una componente derivativa.

Più in particolare, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) qualora sia previsto un tasso minimo, la componente derivativa sarà costituita da un'opzione di tipo *interest rate floor*, acquistata dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo del tasso corrisposto dalle Obbligazioni in occasione della corresponsione delle Cedole Variabili. Qualora sia invece previsto un tasso massimo, la componente derivativa sarà costituita da un'opzione di tipo *interest rate cap*, venduta dall'investitore all'Emittente. In ragione della componente derivativa il sottoscrittore vede determinato a priori il valore massimo del tasso di interesse corrisposto dal Prestito Obbligazionario in occasione della corresponsione delle Cedole Variabili. Nel caso fosse previsto contestualmente sia un tasso minimo (*floor*) che un tasso massimo (*cap*) la componente derivativa sarà rappresentata sia da un'opzione di tipo *interest rate floor* che di tipo *interest rate cap* che insieme daranno luogo ad un'opzione c.d. *interest rate collar*.

L'eventuale presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o di un tasso massimo (*cap*) sarà indicata nelle Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi della Singola Offerta. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente potrà essere prevista una componente derivativa connessa alla facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*) delle Cedole

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della Singola Offerta potranno prevedere la presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*), che potrebbero essere differenti per ciascuna Cedola Variabile. Quindi in tali casi il Tasso di Interesse non sarà mai superiore al tasso massimo (*cap*) ed/o inferiore al tasso minimo (*floor*).

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*) differente per ciascuna Cedola Variabile

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere la presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*) che potranno essere differenti per ciascuna

	<p>Cedola Variabile prevista nel corso della durata delle Obbligazioni. La presenza di tassi massimi (<i>cap</i>) differenti per ciascuna Cedola ed aventi valori decrescenti renderà minori per l'investitore i benefici derivanti da un eventuale andamento crescente del Parametro di Riferimento.</p> <p>Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (<i>floor</i>) e/o tasso massimo (<i>cap</i>) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) l'investitore deve considerare che nell'ipotesi in cui la periodicità delle Cedole Variabili non dovesse corrispondere alla durata del Parametro di Riferimento (e.g. Cedole Variabili con scadenza annuale legate all'Euribor a sei mesi), tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento dei Titoli.</p>
--	---

Sezione E – Offerta	
E.2b	<p>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</p> <p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. L'Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni, al netto delle commissioni e delle spese, per le finalità previste dal proprio oggetto sociale.</p>
E.3	<p>Termini condizioni dell'Offerta</p> <p>Prezzo di Offerta e Categorie di investitori potenziali [Il Prezzo di Offerta è pari al 100% del Valore Nominale e quindi € 1.000 per ogni Obbligazione] [Il Prezzo di Offerta è pari al [●] del Valore Nominale e quindi € [●] per ogni Obbligazione]. Il Prezzo di Emissione è equivalente al Prezzo di Offerta [il Prezzo di Regolamento è pari a [●]].</p> <p>L'offerta è rivolta interamente ed esclusivamente alla clientela dell'Emittente, [e del Responsabile del Collocamento] [e dei Collocatori].</p> <p>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata [L'Offerta non è subordinata a nessuna condizione] [L'Offerta [la tranches [●] di Obbligazioni] è riservata a [soggetti che apportano c.d. "denaro fresco", vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente/Collocatore (mediante bonifici, trasferimenti di liquidità pura e/o derivante da vendita di titoli detenuti presso altra banca, versamento in contanti e/o assegni). Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l'Emittente/Collocatore], [ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie: [segmento di riferimento [●]] e/o [caratteristiche della clientela, in base alle classificazioni formulate dall'Emittente e/o dagli eventuali collocatori terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, <i>private; mass; affluent</i>)], e/o [residenti a/in [●] (indicare la specifica area geografica di appartenenza)], e/o [clienti delle seguenti dipendenze [●]] [clienti dei promotori finanziari] [altro canale di raccolta [●]] e/o [aventi la seguente specifica composizione del portafoglio [●] e/o [aventi posto in essere investimenti in [●]] e/o [aventi in portafoglio i seguenti prodotti finanziari [●]].[●] Le Obbligazioni [la tranches [●] di Obbligazioni] [è] [sono] destinate[a] [al pubblico indistinto in Italia [ed agli Investitori Qualificati, fino ad un massimo del [●] %] del relativo ammontare complessivo]; [L'Emittente si riserva di distribuire o far collocare le Obbligazioni che risultassero, al termine del Periodo di Offerta, non sottoscritte dal pubblico in Italia, presso Investitori Qualificati, e nel rispetto della vigente normativa applicabile]; [al solo pubblico indistinto con esclusione degli Investitori Qualificati dall'Offerta]; [esclusivamente ai consumatori definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 06/09/2005 n°206 ossia a qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta];</p> <p>I Titoli saranno emessi e collocati interamente ed esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro mercato estero.</p> <p>Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta: l'ammontare nominale massimo complessivo dell'Offerta è [●]. L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare e/o ridurre l'ammontare totale dell'Offerta indicando l'ammontare definitivo con apposito avviso integrativo da trasmettersi a CONSOB e dandone comunicazione sul proprio sito web e sul sito web del Responsabile del Collocamento.</p> <p>Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione: il Periodo di Offerta è ricompreso tra il [●] ed il [●] per l'offerta in sede [e tra il [●] ed il [●] per l'offerta fuori sede] [e tra il [●] ed il [●] per l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza]. L'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, ove diverso, ha la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta, anche ove non sia stato raggiunto l'ammontare totale dell'Offerta, ovvero la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di</p>

		<p>Offerta, dandone comunicazione al pubblico, con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, ove diverso, trasmesso contestualmente a CONSOB.</p> <p>Modalità di adesione: le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze dei Collocatori . Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale [che, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile è irrevocabile e non sottoponibile a condizione]. Non saranno ricevibili, né considerate valide le prenotazioni delle Obbligazioni poste in essere mediante moduli di adesione non forniti dall'Emittente o dai Collocatori o qualora le domande di adesione siano pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. [Sarà possibile aderire all'Offerta [anche] fuori sede per il tramite di incaricati dei Collocatori] [e/o] [mediante tecniche di comunicazione a distanza]. Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con l'Emittente e/o il Collocatore gli potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un dossier titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. [Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.] [La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta fuori sede è il [●] ed il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [●]] [Sarà possibile aderire all'Offerta altresì tramite tecniche di comunicazione a distanza in relazione al quale l'Emittente [non] riconosce il diritto di recesso. [Pertanto ai sensi dell'art. 67 <i>duodecies</i> del D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta è il [●] ed il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [●]]</p> <p>[Si potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo mediante una comunicazione scritta al promotore finanziario ovvero al Collocatore]. Infine, ai sensi degli articoli 8 e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e dell'articolo 94, comma 7 e 95-bis del Testo Unico, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità indicate nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo. L'Emittente o il Responsabile del Collocamento si riserva di verificare la regolarità delle domande di adesione alla Singola Offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per la Singola Offerta stessa, nonché alla regolarità delle operazioni di collocamento, e si impegna a comunicare a CONSOB l'esito di tale verifica. L'Emittente o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi Bancari successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della stessa mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet.</p> <p>Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione: non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni.</p>
E.4	<p><i>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'Offerta compresi interessi confliggenti.</i></p>	<p>I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni hanno , rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.</p> <p>[Coincidenza dell'Emittente con [il Collocatore] [e] con il Responsabile del Collocamento]</p> <p>L'Emittente opera in qualità [di Collocatore] [e] [come Responsabile del Collocamento] delle Obbligazioni e quindi si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.]</p> <p>[Conflitto di interessi con i Collocatori]</p> <p>[●] è una società appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano ed opera in qualità di [Collocatore] [e] [Responsabile del Collocamento] delle Obbligazioni; ciò determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i [●] è portatrice. [Inoltre, si configura un conflitto di interessi derivante dal fatto che [●] riceve una commissione diversa dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio prestato.]</p> <p>[Si precisa il valore delle commissioni di collocamento ricomprese nel Prezzo di Emissione sono pari a zero ma l'Emittente riconosce comunque una commissione al collocatore che non è a carico dell'investitore e non influenzerà la determinazione del prezzo delle Obbligazioni in fase di mercato secondario.]</p> <p>[Conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo]</p> <p>[●] [società facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano] ricopre il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare il valore delle medesime, comportando una potenziale situazione di conflitto d'interessi.]</p> <p>[Attività di copertura sulle Obbligazioni]</p>

		<p>Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente ha concluso [un] [dei] contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni con [●] che [fa parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano] [e/o] [coincide con] [è stata selezionata dal [Responsabile del Collocamento] [dal Collocatore]]. [Ai sensi degli accordi tra le parti, è previsto che il [Responsabile del Collocamento] [il Collocatore] deve sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale effettivamente collocato.] [Pertanto, [il Responsabile del Collocamento] [il Collocatore] si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto hanno interesse a che venga collocato l'intero ammontare massimo del Prestito.]</p> <p>[Negoziazione dei Titoli al di fuori di mercati regolamentati, di sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di internalizzazioni sistematici [con l'Emittente] [o] [società del Gruppo]</p> <p>Le Obbligazioni non sono quotate su [un mercato regolamentato [né] negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione [né] per il tramite di un internalizzatore sistematico], [l'Emittente] [[●] società del Gruppo Credito Emiliano] potrà negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela.</p> <p>Considerato che le Obbligazioni non saranno quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, [l'Emittente] [[●] appartenente al medesimo Gruppo Bancario Credito Emiliano] potrà inoltre fornire prezzi in acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, successivamente alla Data di Emissione delle stesse.] [assume l'impegno incondizionato al riacquisto delle Obbligazioni su richiesta dei portatori dei Titoli]</p> <p>[Coincidenza tra [l'Emittente] [società del Gruppo/collegata] e soggetto che svolge le funzioni di [specialist/market maker/price maker/operatore in acquisto]</p> <p>[[●] società appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano], [l'Emittente], svolge il ruolo di [specialist/market maker/price maker/operatore in acquisto] per la negoziazione di Obbligazioni quotate su [mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione] [gestisce un sistema multilaterale di negoziazione] [svolge la funzione di internalizzatore sistematico in fase di negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario].</p> <p>In considerazione del fatto che tale operatività è svolta [dall'Emittente] [da una società del Gruppo] si configura un conflitto di interessi in quanto i prezzi di riacquisto delle Obbligazioni potrebbero essere influenzati dallo svolgimento in capo a società del Gruppo di tali attività.]</p>
E.7	<p><i>Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente.</i></p>	<p>[L'ammontare delle spese e delle imposte a carico del sottoscrittore non ricomprese nel Prezzo di Emissione/Offerta sono pari a [●].] [Non sono previste spese a carico del sottoscrittore in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta].</p> <p>Si segnala [altresì] che il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni [non] comprende [costi] [e/o] [commissioni di collocamento] [e/o] [commissioni di sottoscrizione] che non parteciperanno alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario, che sono pari a [●].].</p>



SEZIONE IV: FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio relativi all'Emittente:

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base.

Fattori di rischio relativi agli Strumenti Finanziari da emettersi nell'ambito del Programma:

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi alle Obbligazioni si rinvia al Capitolo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.



SEZIONE V: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso CONSOB in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055199/15 del 9 luglio 2015.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente, in via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia, nonché presso le sue filiali. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul sito *web* dell'Emittente *www.credem.it*. Il Documento di Registrazione è altresì a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale del Responsabile del Collocamento, ove diverso dall'Emittente.

I Ratio patrimoniali del Gruppo al 30/09/15 risultano essere superiori ai coefficienti vincolanti comunicati da Banca d'Italia nella nota del 24 dicembre 2015, data di chiusura del procedimento di revisione prudenziale (SREP) e nel dettaglio:

- CET 1 Ratio pari a 13,64% a fronte di un coefficiente vincolante del 7%;
- Tier 1 Ratio pari a 13,64% a fronte di un coefficiente vincolante del 8,5%;
- Total Capital Ratio pari a 14,92% a fronte di un coefficiente vincolante del 10,5%

Credito Emiliano ha versato in data 25 novembre 2015 l'importo di euro 6.798.280 al fondo di risoluzione nazionale a titolo di contributo ordinario nonché l'importo di euro 20.394.840 in data 27 novembre 2015 al fondo di risoluzione nazionale a titolo di contributo straordinario.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha incluso, a partire dal 1° gennaio 2016, il Gruppo Credem tra le banche oggetto di vigilanza diretta in quanto istituto "significativo" all'interno dell'Unione Europea (in quanto avente un attivo di bilancio su base consolidata a fine 2014 superiore alla soglia di 30 miliardi di euro).



SEZIONE VI: NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base

Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili

Credito Emiliano S.p.A., dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle stesse. Gli investitori, pertanto, sono invitati ad effettuare un investimento in tali Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso.

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Capitolo 3 ed alle altre informazioni del Documento di Registrazione, nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono rispettivamente a Capitoli e Paragrafi del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione.

Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, elencati ai Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione o nelle Condizioni Definitive.

È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso le caratteristiche, la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

2.2 FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

I Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, istituiscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I sopra menzionati decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*" come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal primo gennaio 2016, anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima dei suddetti termini.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in

titoli di capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le Obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

2) Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato :

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le Obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi, (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al primo gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. "Ranking degli strumenti finanziari").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa vigente applicabile, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di

garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto” comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici, a favore di una o più società veicolo per la gestione dell’attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49 comma 2 del decreto legislativo n.180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non sia possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l’applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore/investitore

Sottoscrivendo le Obbligazioni, l’investitore diventa un finanziatore dell’Emittente ed acquista il diritto a percepire gli interessi indicati nelle Condizioni Definitive, nonché al rimborso del Capitale. Pertanto, l’investitore è esposto, in generale, al rischio che l’Emittente diventi insolvente e non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti.

Per ulteriori fattori di rischio relativi all’Emittente si rinvia al Capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione.

Rischio connesso alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni

L’Emittente risponde unicamente con il e nei limiti del proprio patrimonio del pagamento degli importi dovuti con riferimento alle Obbligazioni (incluso il Prezzo di Rimborso e il pagamento degli Interessi)

senza priorità rispetto agli altri creditori dell'Emittente stesso in caso di insolvenza. I Titoli, sia con riferimento al rimborso del Capitale che con riferimento agli interessi, non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi. L'Investitore deve altresì considerare che le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi".

Infine, l'Emittente può liberamente procedere a successive ed ulteriori emissioni, con la conseguenza che, in tal caso, gli Obbligazionisti concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti, anche con i portatori delle Obbligazioni successivamente emesse.

Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- la variazione dei tassi di interesse di mercato (“**Rischio di tasso di mercato**”);
- le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (“**Rischio di liquidità**”);
- la variazione del merito di credito dell'Emittente (“Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente”);
- la presenza di commissioni/costi ricompresi nel Prezzo di Emissione/Offerta (“Rischio connesso alla possibile presenza di costi/commissioni ricomprese nel prezzo di Emissione/Offerta”);
- la presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione (Rischio connesso alla possibile presenza di costi e o commissioni in aggiunta al prezzo di emissione);
- il verificarsi di eventi tali da determinare un'influenza sul mercato dei capitali ed un conseguente impatto negativo sul prezzo delle Obbligazioni (“**Rischio connesso al verificarsi di eventi in grado di influenzare il prezzo delle Obbligazioni**”).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita, anche rilevante, del Capitale.

Si precisa comunque che gli elementi sopra citati non influenzano il valore di rimborso delle Obbligazioni che sarà sempre pari al 100% del Valore Nominale delle stesse fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, in caso di riacquisto delle Obbligazioni in fase di mercato secondario da parte dell'Emittente ad un prezzo calcolato sulla base dello spread di credito dell'Emittente determinato in fase di emissione dei Titoli ovvero sulla base dello spread di emissione del Titolo, la variazione del merito di credito non avrà alcuna influenza sul prezzo dei Titoli. Per maggiori informazioni sull'ipotesi di riacquisto delle Obbligazioni ad un prezzo calcolato sulla base dello spread di credito dell'Emittente determinato in fase di emissione ovvero sulla base dello *spread* di emissione del Titolo, si rimanda al paragrafo 6.3 della presente Nota Informativa.

Rischio di tasso di mercato

Il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore

dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Down*, a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso) e *Zero Coupon* potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso, mentre, a fronte di una contrazione dei tassi d'interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso. Tuttavia, il possessore delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente qualora sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato, potrebbe non beneficiare a pieno di un aumento del prezzo di mercato dell'Obbligazione.

Si precisa che, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (che corrispondono interessi predeterminati crescenti) o alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down* (che corrispondono interessi predeterminati decrescenti), il rischio di prezzo risulta maggiore per i Titoli che prevedono il pagamento di Interessi fissi crescenti, e minore per i Titoli che prevedono il pagamento di Interessi fissi decrescenti rispetto ai Titoli con cedole a tasso fisso e costante, in quanto più sensibili alle variazioni della curva dei tassi.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Down*, a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso) e *Zero Coupon* in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Con riferimento alle Obbligazioni *Zero Coupon*, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti rispetto alle Obbligazioni che pagano flussi cedolari, in quanto il rendimento dell'Obbligazione è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Riferimento. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e relative all'andamento del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della Cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei Titoli.

Infine con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), la presenza di un tasso massimo (*cap*) potrà influenzare negativamente il prezzo delle Obbligazioni nel caso in cui l'aumento dei tassi d'interesse comporti la determinazione di un tasso d'interesse di mercato superiore al tasso massimo (*cap*); in tale caso infatti, ci si attenderà una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Nel caso in cui invece, i tassi d'interesse scendano al di sotto del valore del tasso minimo (*floor*), il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrà essere influenzato positivamente e ci si attenderà un rialzo dello stesso.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime. Il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore (anche in maniera significativa) al

Capitale inizialmente investito ovvero il rendimento dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello attribuito al Titolo al momento della sottoscrizione, ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Rischio di liquidità

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo non inferiore a quello di investimento iniziale e quindi in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, con la conseguenza che l'investitore potrebbe subire eventuali perdite in conto capitale in caso di smobilizzo dell'investimento. Il rischio di liquidità implica quindi un rischio di diminuzione dei prezzi delle Obbligazioni rispetto all'investimento iniziale.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici, la possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e, dall'assunzione dell'impegno al riacquisto da parte dell'Emittente ovvero di soggetti terzi.

Il rischio di liquidità risulta particolarmente accentuato nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici e non sia previsto al contempo un impegno incondizionato al riacquisto delle Obbligazioni, sul mercato secondario, da parte dell'Emittente o di altro terzo soggetto. Infatti nel caso in cui a) le Obbligazioni non siano quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici e b) non sia presente un impegno a riacquistare le Obbligazioni da parte dell'Emittente o di soggetti terzi, successivamente alla Data di Emissione delle stesse, l'investitore dovrà altresì tenere in considerazione l'elevato rischio di non riuscire a liquidare l'investimento prima della naturale scadenza delle Obbligazioni.

Le conseguenze derivanti dai rischi sopra rappresentati potrebbero variare in funzione delle caratteristiche di ciascuna tipologia di Obbligazione e delle condizioni di mercato di volta in volta esistenti nel corso della durata delle Obbligazioni.

Credito Emiliano S.p.A. ha presentato domanda a Borsa Italiana S.p.A. ai fini del rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni oggetto del presente Programma. Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni con provvedimento n. LOL-001375 del 10 ottobre 2012, ed ha confermato tale giudizio di ammissibilità in data 18 ottobre 2013 con provvedimento n. LOL-001777.

L'Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma su mercati regolamentati, italiani o esteri, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive in conformità alla vigente normativa applicabile. L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere in futuro l'ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) e/o internalizzatori sistematici.

L'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni, peraltro, non è di per sé sufficiente ad eliminare i rischi di liquidità e di liquidabilità dell'investimento, atteso che anche successivamente all'ammissione alle negoziazioni, l'investitore potrebbe avere problemi di liquidità nel disinvestire i Titoli prima della loro scadenza naturale, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata

contropartita ovvero l'investitore potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello equo in relazione alle condizioni di mercato.

Non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse alla negoziazione in via tempestiva successivamente alla loro Data di Emissione, ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su un altro mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido.

Con riferimento a ciascuna Singola Offerta, l'Emittente potrà fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni e/o negoziare in conto proprio le Obbligazioni, anche per il tramite di Collocatori diversi dall'Emittente, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Emittente negozierà le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela e se assumerà l'impegno al riacquisto delle stesse nei confronti dei possessori delle Obbligazioni in coerenza con le disposizioni vigenti e con la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dall'Emittente, descritta in un documento consultabile sul sito *internet* dell'Emittente *www.credem.it*.

Tuttavia, l'investitore deve altresì tenere presente che, salvo diversa previsione nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, successivamente alla Data di Emissione. L'assenza di un impegno al riacquisto delle Obbligazioni accentua sensibilmente il rischio di liquidità (ovvero il rischio di rivendere le Obbligazioni ad un prezzo inferiore a quello di investimento iniziale) e di liquidabilità (ovvero la difficoltà o impossibilità di rivendere le Obbligazioni successivamente all'investimento nelle medesime) delle Obbligazioni. In tale ultimo caso, prima di procedere con l'investimento nelle Obbligazioni, l'investitore deve quindi prendere atto del fatto che potrebbe trovarsi nella situazione di essere costretto a detenere le Obbligazioni fino alla Data di Scadenza delle stesse, ovvero alla Data di Rimborso Anticipato, ove previsto.

Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle medesime

Si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota Informativa per una disamina dei casi in cui l'Emittente prevede di stipulare ovvero stipulerà accordi per il sostegno della liquidità in occasione della Singola Offerta. Nei casi in cui in relazione alle Obbligazioni siano stipulati accordi per il sostegno della liquidità, l'Emittente provvederà a darne evidenza - con la relativa indicazione di termini, condizioni e modalità - nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta. Le attività di sostegno della liquidità possono dar luogo a fattori di rischio specifici, che si evidenziano di seguito.

- Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei price maker

In virtù dei contratti relativi all'attività di riacquisto eventualmente stipulati dall'Emittente, il prezzo di acquisto a condizioni predeterminate sul mercato secondario (il "**Prezzo di Acquisto**") potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato in assenza dei citati contratti (il "**Prezzo di Mercato**"). Le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto ed ai meccanismi ivi previsti.

- *Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, una volta raggiunti tali limiti quantitativi e/o temporali (ma fatti salvi i casi in cui il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (*refreshing*), il Prezzo di Mercato rifletterà appunto le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore, anche in misura significativa, rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato dallo *spread* di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti alle condizioni descritte nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa e tali condizioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti con altri soggetti che sostengano la liquidità delle Obbligazioni, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il Prezzo di Mercato, successivamente alla revoca o in costanza di sostituzione, sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto e potrebbe quindi risultare inferiore al Prezzo di Acquisto che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da un peggioramento del giudizio di *rating* ovvero all'*outlook* attribuiti all'Emittente, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle

agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Si segnala, al riguardo, che nel caso in cui per la singola Offerta sia previsto il riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dell'Emittente sulla base di uno spread inerente il merito di credito dell'Emittente pari a quello determinato in fase di emissione ovvero sulla base dello spread di emissione del Titolo, un eventuale deterioramento del merito creditizio dell'Emittente nel corso della durata delle Obbligazioni non inciderà negativamente sul prezzo di smobilizzo delle Obbligazioni.

Nel caso invece di un eventuale incremento del merito creditizio dell'Emittente nel corso della durata delle obbligazioni, il portatore delle Obbligazioni che volesse o avesse necessità di rivendere le Obbligazioni all'Emittente sul mercato secondario, non potrebbe beneficiare di eventuali miglioramenti del merito creditizio dell'Emittente rispetto alle condizioni di emissione. Sul punto, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Qualora sia previsto il riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente ad un prezzo calcolato sulla base dello spread di credito dell'Emittente determinato in fase di emissione dei Titoli ovvero sulla base dello spread di emissione del Titolo e gli stessi siano quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici l'investitore dovrà tener presente che le negoziazioni sul mercato delle Obbligazioni potranno essere influenzate in maniera prevalente dall'attività di riacquisto delle stesse e che al raggiungimento dei limiti quantitativi di riacquisto, eventualmente previsti nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, il prezzo delle proposte esposte sul mercato in cui le Obbligazioni sono negoziate potrà risultare inferiore anche in misura significativa, rispetto alle proposte in precedenza esposte.

Le Condizioni Definitive indicheranno se il prezzo di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dell'Emittente sarà calcolato sulla base dello spread di credito dell'Emittente vigente in fase di emissione ovvero sulla base dello spread di emissione del Titolo, nonché le condizioni che eventualmente faranno sorgere tale impegno e la quantità massima oggetto del riacquisto.

Informazioni aggiornate in merito ai giudizi di *rating* assegnati all'Emittente sono inoltre disponibili sul sito internet www.credem.it, alla sezione "Investor Relations". Non si può quindi escludere che il prezzo di negoziazione ovvero il valore dei Titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

Rischio connesso alla possibile presenza di costi e/o commissioni ricompresi nel Prezzo di Emissione/Offerta

Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni potrà comprendere commissioni di collocamento e/o commissioni di sottoscrizione.

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della Data di Scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al Prezzo di Offerta. Tali costi/commissioni non parteciperanno alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in fase di mercato secondario fin dal periodo immediatamente successivo al termine dell'Offerta e

conseguentemente il valore delle Obbligazioni potrà subire degli effetti negativi a prescindere dagli altri elementi che rappresentano le condizioni finanziarie di formazione del prezzo dei Titoli.

Rischio connesso alla possibile presenza di costi e/o commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione a ciascuna Singola Offerta, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi e/o commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione il cui importo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato di similare durata

L'investitore deve considerare che il rendimento su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento su base annua di un titolo di Stato di similare durata.

Rischio connesso al verificarsi di eventi in grado di influenzare il prezzo delle Obbligazioni

L'investitore deve considerare che al verificarsi di eventi di natura economica, finanziaria, normativa, politica, militare, terroristica o di altra natura, tali da determinare un impatto negativo sul mercato dei capitali, si potrà verificare una diminuzione anche rilevante del prezzo delle Obbligazioni. In presenza di tali eventi, nel caso l'investitore venda le Obbligazioni sul mercato secondario prima della naturale scadenza delle Obbligazioni, potrebbe trovarsi nella condizione di percepire un rendimento inferiore rispetto a quanto preventivato al momento della sottoscrizione.

In caso di scenari o eventi particolarmente sfavorevoli, lo smobilizzo potrebbe avvenire a condizioni tali da comportare per l'investitore perdite in conto capitale anche sensibili.

Conflitti di interessi

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni.

Rischio relativo alla coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento.

L'Emittente, potrebbe operare in qualità di Collocatore e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

Conflitto di interessi con i Collocatori

Società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano potrebbero operare in qualità di Collocatore e/o Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determinerebbe una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti

soggetti sono portatori. Inoltre, si potrebbe configurare un conflitto di interessi nel caso in cui tali soggetti ricevessero una commissione diversa dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio prestato.

Si precisa che ove le Obbligazioni siano collocate per il tramite di società del Gruppo, il valore delle commissioni di collocamento ricomprese nel Prezzo di Emissione potrebbe essere pari a zero. In tale caso l'Emittente potrebbe tuttavia riconoscere una commissione al collocatore che non sarà a carico dell'investitore e non influenzerà la determinazione del prezzo delle Obbligazioni in fase di mercato secondario.

Conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

Con riferimento alle Obbligazioni, le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente medesimo o da una società facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare il valore delle medesime, comportando una potenziale situazione di conflitto d'interessi.

Rischio relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente può concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o società finanziarie con cui l'Emittente può concludere tali contratti di copertura possono far parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano ovvero coincidere o essere selezionati dal Responsabile del Collocamento ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale effettivamente collocato.

Pertanto, il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troveranno in una situazione di conflitto di interessi in quanto avranno interesse a che venga collocato l'intero ammontare massimo del Prestito.

Rischio di conflitto di interessi legato al mercato secondario

D) Negoziazione dei Titoli al di fuori di mercati regolamentati, di sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di internalizzatori sistematici con l'Emittente o società del Gruppo

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, l'Emittente o altra società del Gruppo Credito Emiliano potranno negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, successivamente alla Data di Emissione delle Obbligazioni, l'Emittente o altro soggetto terzo appartenente al medesimo Gruppo Bancario Credito Emiliano potrà inoltre fornire prezzi in acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, ed anche assumere un impegno incondizionato al riacquisto delle Obbligazioni su richiesta dei portatori delle stesse.

II) *Coincidenza tra l'Emittente o società del Gruppo/collegata e soggetto che svolge le funzioni di specialist/market maker/Price Maker/operatore in acquisto*

Società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario Credito Emiliano, incluso l'Emittente, potrebbero svolgere il ruolo di *specialist/market maker/Price Maker/operatore in acquisto* per la negoziazione di Obbligazioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero gestire un sistema multilaterale di negoziazione ovvero svolgere la funzione di internalizzatore sistematico in fase di negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Le Condizioni Definitive indicheranno il caso in cui le sopra richiamate attività siano svolte da società del Gruppo Bancario Credito Emiliano, incluso l'Emittente. In questi casi, tali attività configureranno un conflitto di interessi in quanto i prezzi di riacquisto delle Obbligazioni potrebbero essere influenzati dallo svolgimento in capo a società del Gruppo di tali attività.

Rischio connesso all'assenza di un *rating* delle Obbligazioni

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive relative alla specifica emissione, ai Titoli oggetto del presente Prospetto di Base non è stato attribuito alcun giudizio di *rating*.

Non vi è pertanto disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va peraltro tenuto in debito conto che l'assenza del *rating* delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

Ove fosse attribuito un giudizio di *rating*, si precisa che tale *rating* potrebbe non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi al Titolo e al mercato, degli ulteriori fattori di rischio sopra menzionati, e degli altri fattori che possono influenzare il valore dei Titoli. Il *rating* non costituisce un invito a sottoscrivere, vendere o detenere Titoli e può essere oggetto di revisione, sospensione o cancellazione in ogni momento da parte delle agenzie di *rating*.

Rischio relativo al ritiro/revoca dell'Offerta

Al verificarsi di determinate circostanze indicate al Paragrafo 5.1.3 della presente Nota Informativa, il Responsabile del Collocamento e l'Emittente, d'intesa tra loro, avranno la facoltà di ritirare la Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. In tal caso, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione a Titoli eventualmente già prenotati, e la totalità delle somme eventualmente versate in deposito temporaneo sarà restituita al richiedente senza alcun onere a suo carico.

Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta e di cancellazione anticipata parziale delle Obbligazioni

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive avranno la facoltà, da esercitarsi nel rispetto della vigente normativa applicabile e nei termini eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive, di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione e dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive. L'Emittente avrà altresì la facoltà di cancellare anticipatamente ed in modo parziale le

Obbligazioni, con esclusivo riferimento ai Titoli di volta in volta riacquistati ed in conformità alla normativa vigente. Tali circostanze avranno un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni. Per maggiori dettagli in merito alla liquidità delle Obbligazioni si rinvia alla Sezione V della presente Nota Informativa al Paragrafo 2.2.

Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono ad esclusivo carico dell'investitore. In particolare, qualora vi siano ulteriori imposte in seguito a modifiche del regime fiscale applicabile, gli investitori potrebbero avere diritto a ricevere l'importo degli interessi al netto dell'imposizione fiscale prevista dalle disposizioni vigenti e di conseguenza potrebbero trovarsi nella condizione di conseguire rendimenti netti inferiori rispetto a quanto previsto alla data di sottoscrizione. L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative si verificheranno successivamente alla pubblicazione del presente Prospetto di Base e nel corso della durata delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere a titolo d'imposta.

Si rinvia alla Sezione VI, capitolo 4, Paragrafo 4.14 del Prospetto di Base per una descrizione del regime fiscale applicabile al reddito derivante dai Titoli

2.3 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Rischio connesso all'esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, la possibilità per l'Emittente di esercitare il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni - che avverrà comunque in misura pari al 100% del loro Valore Nominale ed in una unica soluzione, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

L'Emittente può rimborsare anticipatamente le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente quando il costo del proprio indebitamento sia inferiore al tasso d'interesse in maturazione sulle Obbligazioni. In simili circostanze l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative originarie sul rendimento, in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria degli strumenti finanziari, potrebbe diminuire. Non vi è, inoltre, alcuna garanzia che, in ipotesi di Rimborso Anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del Rimborso Anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni riscattate anticipatamente.

Inoltre, visto il metodo di determinazione degli interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente che prevede un andamento crescente delle cedole durante la vita dell'Obbligazione, l'esercizio del Rimborso Anticipato da parte dell'Emittente comporterebbe per l'investitore la rinuncia alla Cedole di importo più elevato.

Rischio di *Spread* negativo

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), i Titoli possono prevedere che il Parametro di Riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di uno *Spread*, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui sia previsto uno *Spread* negativo, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale *Spread* negativo, e vi sarà un impatto negativo sul prezzo di mercato. Ad ogni modo, l'applicazione di uno *Spread* negativo al Parametro di Riferimento non potrà in alcun modo portare ad una Cedola Variabile negativa.

Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il rendimento ed il valore di mercato delle Cedole Variabili sono dipendenti dall'andamento del Parametro di Riferimento, determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili ed al di fuori del controllo dell'Emittente.

L'investitore deve quindi considerare che, in caso di andamento negativo del Parametro di Riferimento, può ottenere un rendimento che riflette tale andamento negativo.

È possibile inoltre che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino ad un livello tale da determinare Cedole Variabili pari a zero anche in presenza di un margine in quanto lo stesso sarebbe ridotto o annullato dal valore negativo del parametro. In tal caso l'investitore non percepirebbe alcuna Cedola Variabile a titolo di interesse per l'investimento effettuato. In nessun caso il valore delle Cedole Variabili potrà essere inferiore a zero.

Rischio relativo all'assenza di informazioni

L'Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell'Offerta, alcuna informazione relativamente, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni e con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) non fornirà alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Riferimento.

Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

Con riferimento alle Obbligazioni, ad esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon e delle Obbligazioni Step Down, l'investitore deve tenere presente che il titolo potrà incorporare una componente derivativa.

Più in particolare, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) qualora sia previsto un tasso minimo, la componente derivativa sarà costituita da un'opzione di tipo *interest rate floor*, acquistata dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo del tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni in occasione della corrisponsione delle Cedole Variabili. L'opzione di tipo *interest rate floor* è un'opzione su tassi di interessi negoziata al di fuori dei mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato strumento finanziario. Qualora sia invece previsto un tasso massimo, la componente derivativa sarà costituita da un'opzione di tipo *interest rate*

cap, venduta dall'investitore all'Emittente. In ragione della componente derivativa il sottoscrittore vede determinato a priori il valore massimo del tasso corrisposto dal Prestito Obbligazionario in occasione della corresponsione delle Cedole Variabili. L'opzione di tipo *interest rate cap* è un'opzione su tassi di interessi negoziata al di fuori dei mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite massimo al tasso di interesse utilizzato per la determinazione del valore di ciascuna Cedola Variabile.

Nel caso fosse previsto contestualmente sia un tasso minimo (*floor*) che un tasso massimo (*cap*) la componente derivativa sarà rappresentata sia da un'opzione di tipo *interest rate floor* che di tipo *interest rate cap* che daranno luogo insieme ad un'opzione c.d. *interest rate collar*.

L'eventuale presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o di un tasso massimo (*cap*) sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente potrà essere prevista una componente derivativa connessa alla facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente. Le Condizioni Definitive indicheranno la presenza di tale facoltà di rimborso anticipato.

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*) delle Cedole

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere la presenza di un tasso massimo (*cap*), che potrebbe anche essere diverso per ciascuna Cedola Variabile prevista nel corso della durata delle Obbligazioni. In caso di presenza di un tasso massimo (*cap*), ciascuna Cedola Variabile non potrà avere, per tutta la durata delle Obbligazioni, un valore superiore al tasso massimo predeterminato nelle Condizioni Definitive. Pertanto l'investitore, anche qualora il Parametro di Riferimento assuma un valore superiore al tasso massimo (*cap*), deve tenere in considerazione che non percepirà Cedole determinate sulla base del reale andamento del Parametro di Riferimento ma, bensì, Cedole calcolate sulla base del tasso massimo (*cap*) previsto per ciascuna Cedola Variabile. Quindi il Tasso di Interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) e delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) anche in caso di positivo andamento del Parametro di Riferimento non sarà mai superiore al tasso massimo (*cap*).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere la presenza di un tasso minimo (*floor*), che potrebbe anche essere diverso per ciascuna Cedola Variabile prevista nel corso della durata delle Obbligazioni. In caso di presenza di un tasso minimo (*floor*) inerente le pertinenti Cedole Variabili, l'investitore deve tenere in considerazione che il Prezzo di Emissione incorpora una componente derivativa. L'investitore deve considerare che, non essendo preventivabile l'andamento del Parametro di Riferimento, il Prezzo di Emissione potrebbe incorporare tale componente anche ove il Parametro di Riferimento non assuma, nel corso della durata delle Obbligazioni, valori tali da comportare in capo al sottoscrittore una presa di beneficio dall'acquisto della stessa.

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*) differente per ciascuna Cedola Variabile

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere la presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*) che potranno essere differenti per ciascuna Cedola Variabile prevista nel corso della durata delle Obbligazioni.

La presenza di tassi massimi (*cap*) differenti per ciascuna Cedola ed aventi valori decrescenti renderà minori per l'investitore i benefici derivanti da un eventuale andamento crescente del Parametro di Riferimento.



3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'Offerta delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni ma si rimanda alle Condizioni Definitive delle Obbligazioni per l'indicazione puntuale dei conflitti di interesse pertinenti per ciascuna Singola Offerta.

Coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente, potrebbe operare in qualità di Collocatore e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i Titoli collocati sono di propria emissione.

Conflitto di interessi con i Collocatori

Società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano potrebbero operare in qualità di Collocatore e/o Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si determinerebbe una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. Inoltre, si potrebbe configurare un conflitto di interessi nel caso in cui tali soggetti ricevessero una commissione diversa dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio prestato.

Si precisa altresì che, ove le Obbligazioni siano collocate per il tramite di società del Gruppo, il valore delle commissioni di collocamento ricomprese nel Prezzo di Emissione potrebbe essere pari a zero. In tale caso l'Emittente potrebbe tuttavia riconoscere una commissione al collocatore che non sarà a carico dell'investitore e non influenzerà la determinazione del prezzo delle Obbligazioni in fase di mercato secondario.

Conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

Con riferimento alle Obbligazioni, le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente medesimo o da una società facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare il valore delle medesime, comportando una potenziale situazione di conflitto d'interessi.

Attività di copertura sulle Obbligazioni

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente può concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o società finanziarie con cui l'Emittente può concludere tali contratti di copertura possono far parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano ovvero coincidere o essere selezionati dal Responsabile del Collocamento ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore debba sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale effettivamente collocato. Pertanto, il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troveranno in una situazione di conflitto di interessi in quanto avranno interesse a che venga collocato l'intero ammontare massimo del Prestito.



Negoziazione dei Titoli al di fuori di mercati regolamentati, di sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di internalizzatori sistematici con l'Emittente o società del Gruppo

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, l'Emittente o altra società del Gruppo Credito Emiliano potranno negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, successivamente alla Data di Emissione delle Obbligazioni, l'Emittente o altro soggetto terzo appartenente al medesimo Gruppo Bancario Credito Emiliano potrà inoltre fornire prezzi in acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, ed anche assumere un impegno al riacquisto delle Obbligazioni su richiesta dei portatori delle stesse.

Coincidenza tra l'Emittente o società del Gruppo/collegata e soggetto che svolge le funzioni di specialist/market maker/Price Maker/operatore in acquisto

Società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario Credito Emiliano, incluso l'Emittente, potrebbero svolgere il ruolo di *specialist/market maker/Price Maker/operatore in acquisto* per la negoziazione di Obbligazioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero gestire un sistema multilaterale di negoziazione ovvero svolgere la funzione di internalizzatore sistematico in fase di negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Le Condizioni Definitive indicheranno il caso in cui le sopra richiamate attività siano svolte da società del Gruppo Bancario Credito Emiliano, incluso l'Emittente. In questi casi, tali attività configureranno un conflitto di interessi in quanto i prezzi di riacquisto delle Obbligazioni potrebbero essere influenzati dallo svolgimento in capo a società del Gruppo di tali attività.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

I proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nel Prospetto saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare al netto di eventuali commissioni riconosciute ai Collocatori.

Le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere che l'Offerta sia riservata a determinati soggetti. In tali casi tra le ragioni dell'Offerta potrà esserci la raccolta tra il pubblico di nuova liquidità.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell'Emittente, parimenti ordinate tra loro che danno diritto al rimborso del 100% del loro Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. La denominazione, il taglio, il numero e il valore nominale dei Titoli è specificato nelle Condizioni Definitive. I Titoli sono denominati in Euro.



Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione (il “Codice ISIN”) sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche dei Titoli oggetto del Programma.

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente: maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un Tasso Fisso predeterminato e costante, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente.

Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente: maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato crescente con la gradualità che sarà indicata nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente.

Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down*: maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato decrescente con la gradualità che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*): maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, che sarà il tasso *Euribor* (a uno, tre, sei o dodici mesi), eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*), come indicato nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive potranno prevedere che il valore della Cedola Variabile corrisposta alla prima Data di Pagamento degli Interessi possa anche essere predeterminato. In tale caso gli interessi a tasso variabile matureranno a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi e non dalla Data di Godimento. In nessun caso il valore delle Cedole Variabili potrà essere inferiore a zero.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con tasso minimo (*floor*) (anche differente per ciascuna Cedola Variabile) e/o tasso massimo (*cap*) (anche differente per ciascuna Cedola Variabile) prevedono per le sole Cedole Variabili individuate in modo specifico nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta che il valore della Cedola Variabile non possa essere inferiore ad un determinato ammontare (*floor*) e/o superiore ad un determinato ammontare (*Cap*).

Pertanto, ove sia previsto un tasso massimo (*cap*), l’investitore non avrà diritto a ricevere la differenza tra la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l’eventuale *Spread* e la cedola determinata applicando il tasso massimo (*cap*) nel caso in cui la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l’eventuale *Spread*, sia superiore alla cedola determinata applicando il tasso massimo (*cap*). Tale previsione potrebbe limitare il valore degli Interessi da corrispondere al portatore delle Obbligazioni nel caso in cui la somma algebrica del Parametro di Riferimento e dell’eventuale *Spread* assumesse un valore superiore al tasso massimo (*cap*).

Ove invece sia previsto un tasso minimo (*floor*), l’investitore avrà diritto a ricevere il maggiore importo risultante dalla differenza tra la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l’eventuale *Spread* e la cedola determinata utilizzando il tasso minimo (*floor*), nel caso in cui la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l’eventuale *Spread* sia inferiore alla cedola determinata utilizzando il tasso minimo (*floor*).

Si precisa, al riguardo, che i livelli degli eventuali tassi minimo (*floor*) e massimo (*cap*) previsti nel corso della durata delle Obbligazioni per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, come descritti nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, saranno determinati all’atto dell’emissione delle Obbligazioni e non subiranno variazioni nel corso della durata delle medesime.



Laddove sia previsto un tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*), il Prezzo di Offerta del titolo obbligazionario incorporerà anche una componente derivativa. Si fa rimando al Paragrafo 4.7, sezione xii), per una descrizione dettagliata delle componenti derivative relative al pagamento degli interessi.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*): come specificato nelle Condizioni Definitive, maturano, per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, a Tasso Fisso *Step Up*, a Tasso Fisso *Step Down* Interessi calcolati ad un tasso di interesse rispettivamente prefissato costante, prefissato crescente e prefissato decrescente e per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile specificato nelle Condizioni Definitive, interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, che sarà il tasso *Euribor* (a uno, tre, sei o dodici mesi), eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*), come specificato nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che il Periodo con Interessi a Tasso Variabile potrà collocarsi temporalmente o negli ultimi anni di vita del Titolo o nei primi e che la sua durata potrà essere inferiore, pari o maggiore del Periodo con Interessi a Tasso Fisso, del Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Up* e del Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Down* come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive potranno prevedere che il valore della Cedola Variabile corrisposta alla prima Data di Pagamento degli Interessi possa anche essere predeterminato. In tale caso gli interessi a tasso variabile matureranno a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi e non dalla Data di Godimento. In nessun caso il valore delle Cedole Variabili potrà essere inferiore a zero.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) potranno prevedere per la medesima obbligazione un Periodo con Interessi a Tasso Fisso e/o un Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Up* e/o un Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Down* e un Periodo a Tasso Variabile.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con tasso minimo (*floor*) (anche differente per ciascuna Cedola Variabile) e/o tasso massimo (*cap*) (anche differente per ciascuna Cedola Variabile) prevedono per le sole Cedole Variabili individuate in modo specifico nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta che il valore della Cedola non possa essere inferiore ad un determinato ammontare (*floor*) e/o superiore ad un determinato ammontare (*cap*). Il valore di ciascuna Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero.

Pertanto, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, ove sia previsto un tasso massimo (*cap*), l'investitore non avrà diritto a ricevere la differenza tra la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l'eventuale *Spread* e la cedola determinata applicando il tasso massimo (*cap*) nel caso in cui la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l'eventuale *Spread* sia superiore alla cedola determinata applicando il tasso massimo (*cap*). Tale previsione potrebbe limitare il valore degli Interessi da corrispondere al portatore delle Obbligazioni nel caso in cui la somma algebrica del Parametro di Riferimento e dell'eventuale *Spread* assumesse un valore superiore al tasso massimo (*cap*).

Ove per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile invece, sia previsto un tasso minimo (*floor*), l'investitore avrà diritto a ricevere il maggiore importo risultante dalla differenza tra la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l'eventuale *Spread* e la cedola determinata utilizzando il tasso minimo (*floor*), nel caso in cui la cedola calcolata come somma algebrica tra il Parametro di Riferimento e l'eventuale *Spread* sia inferiore alla cedola determinata utilizzando il tasso minimo (*floor*).

Si precisa, al riguardo, che i livelli degli eventuali tassi minimo (*floor*) e massimo (*cap*) previsti nel corso della durata delle Obbligazioni per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, come descritti nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, saranno determinati all'atto dell'emissione delle Obbligazioni e non subiranno variazioni nel corso della durata delle medesime.

Laddove sia previsto un tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*), il Prezzo di Offerta del titolo obbligazionario incorporerà anche una componente derivativa. Si fa rimando al Paragrafo 4.7 per una descrizione delle componenti derivative relative al pagamento degli interessi.



Obbligazioni Zero Coupon: non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento implicito lordo è dato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione (sotto la pari); tale differenza rappresenta l'Interesse Implicito capitalizzato pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto on eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il Parametro di Riferimento, l'eventuale *Spread* e la presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o di un tasso massimo (*cap*) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Sempre con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto on eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) il Parametro di Riferimento sarà il tasso *Euribor* a uno, tre, sei o dodici mesi, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni *Zero Coupon*, gli Interessi saranno pagati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi fino alla Data di Scadenza, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Salvo il caso di Riacquisto e di Rimborso Anticipato con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, ove previsto, le Obbligazioni prevedono il rimborso del Valore Nominale alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. L'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato potrebbe comportare per l'investitore l'impossibilità di impiegare il Capitale alle medesime condizioni previste dall'Obbligazione.

Il codice ISIN (International Security Identification Number) sarà indicato nelle Condizioni Definitive, inclusive della Nota di Sintesi della Singola Offerta, afferenti ciascun Titolo.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I Titoli saranno emessi e creati in Italia. Le Obbligazioni, per ogni loro aspetto di forma o di merito, nonché i diritti e gli obblighi degli obbligazionisti e dell'Emittente sono regolati dalla legge italiana.

Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni e dei termini previsti dal presente Prospetto di Base sono o dovessero divenire invalide in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Prospetto di Base.

L'autorità giudiziaria di Reggio Emilia avrà giurisdizione non esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento dell'Emittente alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia non potrà limitare il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista.

Ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "**Codice del consumo**"), sarà competente il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo). Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.I.



21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 09.98. 2013 n. 98), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

A tale riguardo si segnala che è possibile rivolgersi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi dell'art. 32- ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**" o, brevemente, "**TUF**") ed ai sensi del Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato, per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Tutte le comunicazioni dovute dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.credem.it.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori dei Titoli dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo dell'Emittente indicato di seguito, ovvero presso gli sportelli dei Collocatori a cui hanno presentato il modulo di adesione:

Credito Emiliano S.p.A., Via Emilia San Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nel presente Prospetto di Base, e delle specifiche previsioni delle rilevanti Condizioni Definitive.

4.3 Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari integralmente ed esclusivamente emessi nella forma di titoli, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n°6 ovvero altro sistema di gestione e amministrazione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. E' tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. B) del Testo Unico.

Il regime di circolazione è quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari, come disciplinato dal Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione. Secondo tale regime, il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. (o altra società di gestione accentrata indicata nelle Condizioni Definitive) dagli Intermediari Aderenti. Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avviene anch'esso a cura dell'Emittente per il tramite degli intermediari italiani od esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ovvero altro sistema di gestione accentrata come indicato nelle Condizioni Definitive. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso uno degli Intermediari Aderenti, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato il Titolare.

Non esistono clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione delle Obbligazioni in Italia.

I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere il rilascio materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono denominate in Euro.



4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6).

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l'ordine indicato nella tabella seguente, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti preeducibili, quelli con prelazione, nonché i crediti per i depositi fino a 100.000 euro.

Capitale primario di Classe 1* (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni)
Capitale aggiuntivo di Classe 1* (Additional Tier I)
Capitale di Classe 2* (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2
OBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie e privilegi, restanti passività non assistite da garanzia, ed i derivati
Depositi di importo superiore a € 100.000 per depositante: <ul style="list-style-type: none">• di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;• di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;• dal primo gennaio 2019, gli altri depositi presso la banca**

* Fondi Propri

** Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

4.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici descritti nel presente Prospetto di Base, nelle Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi relativa alla Singola Offerta, entrambi governati dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria. In particolare, le Obbligazioni incorporano il diritto al pagamento degli Interessi ed il diritto al rimborso del



Capitale salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che unitamente al regolamento 806/2014, stabilisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ed individua i poteri e gli strumenti che le Autorità possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016, in contemporanea con il Regolamento 806/2014. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett.g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del "bail in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le Obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

2) Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato :

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le Obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).



Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi, (per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al primo gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr al riguardo il precedente paragrafo 4.5. "Ranking degli strumenti finanziari").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa vigente applicabile, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte ;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici, a favore di una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49 comma 2 del decreto legislativo n.180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non sia possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato)



delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7. e 4.8. che seguono.

4.7 Tasso di Interesse

i) Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta. Per una descrizione delle modalità di determinazione del Prezzo di Emissione e della sua procedura di comunicazione si rinvia alla Sezione VI della presente Nota Informativa Paragrafo 5.3.1.

Si descrivono di seguito le caratteristiche del Tasso di Interesse a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down*, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*), Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed Obbligazioni *Zero Coupon*.

ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo del trattamento fiscale applicabile, calcolati al tasso di interesse prefissato costante, pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale, o mensile, come specificato nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente cesseranno di essere fruttifere di interessi alla Data di Scadenza ovvero alla/e Data/e di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato che sarà/anno specificata/e nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta. L'esercizio del Rimborso Anticipato non potrà comunque avvenire prima che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento.

Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo del trattamento fiscale applicabile, calcolati al tasso di interesse prefissato crescente, pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale, o mensile, come specificato nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente cesseranno di essere fruttifere di interessi alla Data di Scadenza ovvero alla/e Data/e di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente che sarà/anno specificata/e nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta. L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente non potrà comunque avvenire prima che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento.

Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down*

Le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down* maturano interessi sul relativo Valore Nominale in circolazione, al lordo del trattamento fiscale applicabile, calcolati al tasso di interesse prefissato decrescente, pagabile in via



posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale, o mensile, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) maturano, a partire dalla Data di Godimento, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*), specificato nelle Condizioni Definitive, pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale, o mensile, come indicato nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive potranno prevedere che il valore della Cedola Variabile corrisposta alla prima Data di Pagamento degli Interessi possa anche essere predeterminato. In tale caso gli interessi a tasso variabile matureranno a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi e non dalla Data di Godimento. In nessun caso il valore delle Cedole Variabili potrà essere inferiore a zero. Nel caso in cui le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta indichino la presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*), e gli Interessi come sopra determinati siano inferiori al tasso minimo, il tasso lordo della Cedola Variabile corrisposto sarà comunque pari al tasso minimo e, viceversa, qualora gli Interessi come sopra determinati siano superiori al tasso massimo, il tasso lordo della Cedola Variabile corrisposta non sarà comunque superiore al tasso massimo. La presenza o meno, ed il valore del tasso massimo (*cap*) e/o del tasso minimo (*floor*) saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta.

Si precisa, al riguardo, che i livelli degli eventuali tassi minimo (*floor*) e massimo (*cap*) previsti nel corso della durata delle Obbligazioni per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, come descritti nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, saranno determinati all'atto dell'emissione delle Obbligazioni e non subiranno variazioni nel corso della durata delle medesime.

Il Parametro di Riferimento sarà il tasso *Euribor* (a uno, tre, sei o dodici mesi, come indicato nelle Condizioni Definitive).

In particolare, il Tasso di Interesse è calcolato sommando o sottraendo l'eventuale *Spread* al Parametro di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive.

Espressa in formula, la Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * (PR + / - Spread) * \tau$$

Ove:

VN = Valore Nominale;

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

Spread = importo, espresso in punti base ovvero in termini percentuali, che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

τ = Periodo di Calcolo/giorni dell'anno. Tale parametro dipende dalla Convenzione di Calcolo e dalla Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

In caso di presenza di tassi minimi (*floor*), utilizzando le medesime simbologie e legende di cui alla precedente formula, in quanto applicabili, ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * \text{MAX}(floor ; PR + / - Spread) * \tau$$



floor= tasso minimo espresso in termini percentuali.

In caso di presenza di tassi massimi (*cap*), utilizzando le medesime simbologie e legende di cui alla precedente formula, in quanto applicabili, ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * \text{MIN}(cap ; PR +/- Spread) * \tau$$

cap= tasso massimo espresso in termini percentuali.

In caso di simultanea presenza di tassi minimi (*floor*) e tassi massimi (*cap*), utilizzando le medesime simbologie e legende di cui alla precedente formula, in quanto applicabili, ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * \text{MAX}[floor ; \text{MIN}(cap ; PR +/- Spread)] * \tau$$

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*)

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) maturano, come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive, per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, a Tasso Fisso *Step Up*, a Tasso Fisso *Step Down*, Interessi calcolati rispettivamente ad un tasso di interesse prefissato costante, prefissato crescente, prefissato decrescente e per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile specificato nelle Condizioni Definitive, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (*Spread*), specificato nelle Condizioni Definitive. Si precisa che il Periodo con Interessi a Tasso Variabile potrà collocarsi temporalmente o negli ultimi anni di vita del Titolo o nei primi e che la sua durata potrà essere inferiore, pari o maggiore del periodo con interessi a Tasso Fisso, del Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Up* e del Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Down* come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) potranno prevedere per la medesima obbligazione un Periodo con Interessi a Tasso Fisso e/o un Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Up* e/o un Periodo con Interessi a Tasso Fisso *Step Down* e un Periodo a Tasso Variabile. Con riferimento al periodo con Interessi a Tasso Variabile nel caso in cui le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta indichino la presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*), qualora gli Interessi come sopra determinati siano inferiori al tasso minimo (*floor*), il tasso lordo della cedola corrisposto sarà comunque pari al tasso minimo (*floor*) e viceversa, qualora gli Interessi come sopra determinati siano superiori al tasso massimo (*cap*), il tasso lordo della cedola non sarà comunque superiore al tasso massimo (*cap*). Il valore di ciascuna Cedola Variabile non potrà mai essere inferiore a zero. La presenza o meno, ed il valore del tasso massimo (*cap*) e del tasso minimo (*floor*) saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta.

Si precisa, al riguardo, che i livelli degli eventuali tassi minimo (*floor*) e massimo (*cap*) previsti nel corso della durata delle Obbligazioni per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, come descritti nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, saranno determinati all'atto dell'emissione delle Obbligazioni e non subiranno variazioni nel corso della durata delle medesime.

Gli Interessi saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale, o mensile, come indicato nelle Condizioni Definitive.



Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, il Parametro di Riferimento sarà il tasso *Euribor* (a uno, tre, sei o dodici mesi, come indicato nelle Condizioni Definitive).

In particolare, il Tasso di Interesse è calcolato sommando o sottraendo l'eventuale *Spread* al Parametro di Riferimento specificato nelle Condizioni Definitive.

Espressa in formula, in caso di assenza di tassi minimi (*floor*) e tassi massimi (*cap*), ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * (PR + / - Spread) * \tau$$

Ove:

VN = Valore Nominale;

PR = Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

Spread = importo, espresso in punti base ovvero in termini percentuali, che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Riferimento specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

τ = Periodo di Calcolo/giorni dell'anno. Tale parametro dipende dalla Convenzione di Calcolo e dalla Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

In caso di presenza di tassi minimi (*floor*), utilizzando le medesime simbologie e legende di cui alla precedente formula, in quanto applicabili, ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * \text{MAX} (floor ; PR +/- Spread) * \tau$$

floor = tasso minimo espresso in termini percentuali.

In caso di presenza di tassi massimi (*cap*), utilizzando le medesime simbologie e legende di cui alla precedente formula, in quanto applicabili, ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * \text{MIN} (cap ; PR +/- Spread) * \tau$$

cap = tasso massimo espresso in termini percentuali.

In caso di simultanea presenza di tassi minimi (*floor*) e tassi massimi (*cap*), utilizzando le medesime simbologie e legende di cui alla precedente formula, in quanto applicabili, ciascuna Cedola Variabile è determinata come segue:

$$C = VN * \text{MAX}[floor ; \text{MIN}(cap ; PR +/- Spread)] * \tau$$

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon* non prevedono la corresponsione periodica di Cedole.

Il rendimento implicito lordo è dato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione (sotto la pari); tale differenza rappresenta l'Interesse Implicito capitalizzato, pagabile in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.



Gli Interessi saranno determinati applicando la Convenzione di Calcolo¹ e la Base di Calcolo² precisate nelle Condizioni Definitive.

Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l'ultima cifra sia maggiore o minore di 5.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed Obbligazioni a Tasso Misto, a ciascuna data di rilevazione del Parametro di Riferimento, come indicato nelle Condizioni Definitive, l'Agente per il Calcolo comunicherà l'importo della relativa Cedola Variabile all'Emittente.

iii) **Data di Godimento e Data di Pagamento degli Interessi**

La Data di Godimento e le Date di Pagamento degli Interessi (per le Obbligazioni diverse dai Titoli *Zero Coupon*) saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta.

iv) **Termini di Prescrizione degli Interessi e del Capitale**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Pagamento delle Cedole o comunque da quando gli Interessi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il Capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni saranno divenute rimborsabili.

¹ La Convenzione di Calcolo indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

Following Business Day Convention, indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.

Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.

La Convenzione di Calcolo può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*:

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del computo degli interessi;

Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi.

² La Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indica ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito riportate:

(a) "Actual/Actual (ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo degli interessi moltiplicati per il numero di periodi di calcolo previsti nell'anno;

(b) "Actual/365" o "Actual/Actual (ISDA)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel Periodo di Calcolo degli interessi cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo degli interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l'effettivo numero di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo degli interessi che cade in un anno non bisestile diviso per 365);

(c) "Actual/365 (Fixed)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 365;

(d) "Actual/365 (Sterling)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366;

(e) "Actual/360 (ICMA)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 360;

(f) "30/360" indica il numero di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni (salvo il caso in cui (i) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo degli interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del Periodo di Calcolo degli interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni, o (ii) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo degli interessi è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni).



v) Dichiarazione indicante il sottostante

Il Parametro di Riferimento sarà il Tasso *Euribor* come descritto nel paragrafo VI che segue.

vi) Descrizione del sottostante

Il Parametro di Riferimento può essere costituito dal Tasso *Euribor* a uno, tre, sei o dodici mesi come indicato nelle Condizioni Definitive (individuato come valore puntuale), di volta in volta parametrato alla durata del periodo di calcolo delle Cedole. Le modalità di diffusione e di rilevazione del Parametro di Riferimento oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

L'*Euribor* è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari in Euro, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

vii) Metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori

Il Parametro di Riferimento (come individuato nelle Condizioni Definitive) sarà di volta in volta parametrato alla durata del periodo di calcolo delle Cedole. Il tasso *Euribor* verrà rilevato alle date di rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario *Target*. Il calendario operativo *Target* prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché del primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre.

Se una data di rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso *Euribor* di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente la medesima data di rilevazione.

viii) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), l'Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell'Offerta, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Riferimento prescelto.

Con riferimento a qualsiasi tipologia di Obbligazioni l'Emittente non fornirà successivamente alla chiusura dell'Offerta, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

ix) Eventi di turbativa del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), qualora il Parametro di Riferimento non fosse rilevabile ad una data di rilevazione, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione prevista.

Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di 10 Giorni Lavorativi Bancari (come di seguito definiti) verrà utilizzato, quale parametro di riferimento sostitutivo, la media aritmetica di 3 quotazioni del tasso lettera per depositi interbancari in Euro di primari istituti di credito italiani (a uno, tre, sei o dodici mesi a seconda dei casi) dichiarate operative alle ore 11.00 (ora Bruxelles) da almeno due primari istituti di credito selezionati dall'Emittente a propria ragionevole discrezione. Nel caso in cui tale alternativa non sia



possibile, il tasso della Cedola Variabile per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Se il Parametro di Riferimento dovesse essere sostituito da un tasso equivalente che utilizzi la stessa formula (o una equivalente) e lo stesso metodo di determinazione (o uno equivalente) e tale tasso equivalente sia ritenuto accettabile dall'Agente per il Calcolo, verrà utilizzato per la determinazione degli interessi il tasso equivalente.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo; in ogni caso nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi correttivi conseguenti l'Agente per il Calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare gli effetti dell'evento di turbativa/straordinario e mantenere inalterate, nella misura massima possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Per Giorno Lavorativo Bancario si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2³ è operativo, ovvero il diverso giorno specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni si verificano, relativamente al Parametro di Riferimento prescelto, eventi di natura straordinaria che ne modifichino la struttura o ne compromettano l'esistenza, l'Agente per il Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del Parametro di Riferimento, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

x) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora il Parametro di Riferimento non fosse rilevabile ad una data di rilevazione, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione prevista.

Nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento per più di 10 Giorni Lavorativi Bancari (come di seguito definiti) verrà utilizzato, quale parametro di riferimento sostitutivo, la media aritmetica di 3 quotazioni del tasso lettera per depositi interbancari in Euro di primari istituti di credito italiani (a uno, tre, sei o dodici mesi a seconda dei casi) dichiarate operative alle ore 11.00 (ora Bruxelles) da almeno due primari istituti di credito selezionati dall'Emittente a propria ragionevole discrezione. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola Variabile per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Se il Parametro di Riferimento dovesse essere sostituito da un tasso equivalente che utilizzi la stessa formula (o una equivalente) e lo stesso metodo di determinazione (o uno equivalente) e tale tasso equivalente sia ritenuto accettabile dall'Agente per il Calcolo, verrà utilizzato per la determinazione degli interessi il tasso equivalente.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo; in ogni caso nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi correttivi conseguenti l'Agente per il Calcolo agirà in buona fede al fine di

³ Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.



neutralizzare gli effetti dell'evento di turbativa/straordinario e mantenere inalterate, nella misura massima possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Per Giorno Lavorativo Bancario si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo, ovvero il diverso giorno specificato nelle relative Condizioni Definitive.

xi) Responsabile per il calcolo

L'Agente per il calcolo sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta.

xii) Informazioni sulle eventuali componenti derivative relative al pagamento degli interessi

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) potranno prevedere la presenza di una componente derivativa legata alla presenza di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*). La previsione di un tasso minimo (*floor*) determinerà la presenza di un'opzione *put* (di tipo europeo) sul tasso *EURIBOR* avente durata pari al Titolo il cui costo è a carico del sottoscrittore e ricompreso nel Prezzo di Offerta mentre la presenza di un tasso massimo (*cap*) determinerà la presenza di un'opzione *call* (di tipo europeo) sul tasso *EURIBOR* avente durata pari al Titolo il cui costo è a carico dell'Emittente e ricompreso nel Prezzo di Offerta che l'Emittente acquisterà dall'investitore ed il cui valore è ricompreso nel Prezzo di Emissione. Il valore della componente derivativa legata alla presenza anche contestuale di un tasso minimo (*floor*) e di un tasso massimo (*cap*) sarà calcolata sulla base delle condizioni di mercato di volta in volta sussistenti, utilizzando la Formula di Black & Scholes, una Volatilità su base annua ed un Tasso *Risk Free*.

4.8 Modalità di ammortamento, rimborso e scadenza delle Obbligazioni

4.8.1 Rimborso alla scadenza

Fatta salva l'ipotesi di Riacquisto e l'ipotesi di Rimborso Anticipato per le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e per le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive, al 100% del loro Valore Nominale, senza alcuna deduzione per spese, in un'unica soluzione (salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli od a qualsiasi altra società di gestione accentrata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

4.8.2 Rimborso Anticipato

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, potrà essere prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, esercitabile non prima di diciotto (18) mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento, alle Date di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente che saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito specificheranno il Prezzo di Rimborso, le Date di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente ed il relativo periodo di preavviso, che non potrà essere inferiore a 5 Giorni Lavorativi Bancari e superiore a 15 Giorni Lavorativi Bancari.



Il Rimborso Anticipato potrà essere totale ma non parziale ed il relativo Prezzo di Rimborso dei Titoli non potrà essere inferiore al loro Valore Nominale.

Tale Rimborso Anticipato potrà essere esercitato subordinatamente alla pubblicazione di, e secondo le modalità indicate in, un apposito avviso al pubblico da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente www.credem.it entro la relativa Data di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data del Rimborso Anticipato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice civile. Laddove applicate dal Collocatore potrebbero essere previste spese e/o commissioni connesse al rimborso dei Titoli da corrispondersi all'intermediario depositario dei medesimi.

4.8.3 Riacquisti

L'Emittente può in ogni momento riacquistare i Titoli (ciascuno un **Riacquisto**). Tali Titoli possono essere conservati, riemessi, rivenduti o, a scelta dell'Emittente, cancellati.

4.8.4 Annullamento

I Titoli cancellati ed i Titoli acquistati ed annullati non potranno essere riemessi o rivenduti.

4.9 Metodo di calcolo del rendimento

Il tasso di rendimento effettivo di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di rendimento effettivo annuo sarà calcolato con il metodo del Tasso di Rendimento Interno ("TIR") ossia utilizzando il tasso di sconto che rende equivalente la somma dei flussi di cassa futuri generati dal titolo attualizzati alla Data di Emissione, al Prezzo di Offerta assumendo:

- che il titolo venga detenuto fino alla data di scadenza;
- il reinvestimento dei flussi cedolari intermedi al medesimo tasso interno di rendimento;
- il mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento degli Interessi e di rimborso del Capitale.

Nel caso di Titoli con interessi a tasso variabile, poiché non è possibile determinare il tasso di rendimento effettivo delle Obbligazioni prima della relativa data di scadenza, le Condizioni Definitive riporteranno, a mero titolo esemplificativo, un rendimento ipotetico annuo al lordo e al netto dell'effetto fiscale, calcolato o applicando il criterio di indicizzazione previsto sulla base dell'ultimo valore disponibile assunto dal Parametro di Riferimento al momento della redazione delle Condizioni Definitive, in ipotesi di costanza del valore medesimo per l'intera durata di vita dei Titoli ovvero calcolando il valore del Parametro di Riferimento utilizzando la struttura dei tassi Euribor o dei tassi swap a termine dai quali verranno ricavati i flussi di cassa futuri attesi generati dal Titolo.

Si tenga presente inoltre che il tasso di rendimento effettivo delle Obbligazioni potrà essere influenzato anche dalla presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ove previsti per la singola emissione.

Per quanto riguarda i titoli Zero Coupon, non avendo gli stessi interessi periodici, l'unico flusso è rappresentato dal valore nominale rimborsato alla Data di Scadenza. Il tasso di rendimento effettivo



sarà dato quindi dal tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

4.10 Forme di Rappresentanza

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi dei Titolari delle Obbligazioni. Qualora l'Emittente decida di nominare una o più organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni, provvederà a darne comunicazione nelle pertinenti Condizioni Definitive o mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.credem.it.

4.11 Delibere di autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente delibera, con cadenza annuale: a) il *plafond* complessivo di emissioni di prodotti finanziari domestici ed esteri, da collocare in Italia ed all'estero e b) nell'ambito del complessivo *plafond* di cui alla lettera a), il *plafond* di emissioni di prodotti finanziari domestici da offrire al pubblico in Italia, entrambi sulla base di un prospetto di offerta autorizzato dalle autorità competenti. In data 17 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato il conferimento dei poteri decisionali in relazione al Programma.

4.12 Data di Emissione

La Data di Emissione sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Emissione.

4.13 Restrizione alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile.

Ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato al Capitolo 5 della presente Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Le Obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (Regulation S).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".



4.14 Regime fiscale

Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione delle Obbligazioni e non intende rappresentare un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Resta inoltre fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle specifiche circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, incluse la normativa FATCA di diritto statunitense. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente e futura che per le legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

Credito Emiliano S.p.A. opererà le trattenute fiscali alla fonte sui proventi delle Obbligazioni nei soli casi in cui corrisponderà direttamente, nella qualità di Emittente i Titoli e/o di depositario dei medesimi e non nei casi in cui i Titoli siano depositati presso intermediari terzi né nei casi in cui i proventi siano da questi ultimi erogati ai portatori dei Titoli.

Tassazione dei redditi di capitale

Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni non percepiti nell'esercizio di un'attività di impresa, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile, nei casi di legge, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 239/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 26%, come da ultimo stabilita con l'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. L'aliquota si applica sui predetti redditi di capitale maturati dal 1° luglio 2014. Per i redditi maturati prima l'aliquota è del 20% I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, società di gestione del risparmio (Sgr), società di intermediazione mobiliare (SIM), società fiduciarie, agenti di cambio o da altri soggetti residenti in Italia che comunque intervengono nella riscossione dei proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli in questione, intendendosi per trasferimento le cessioni e qualunque altro atto – a titolo oneroso o gratuito – che comporti il mutamento della titolarità giuridica dei titoli stessi.

La normativa in esame trova ingresso sui proventi dei titoli depositati presso gli intermediari autorizzati all'applicazione dell'imposta (in cui sono da ricomprendere tutte quelle situazioni che presuppongono comunque uno "stabile rapporto" con l'intermediario, come nel caso dei titoli non cartolarizzati), mentre sui proventi dei titoli non depositati, da chiunque percepiti (ivi compresi i soggetti non residenti) alla scadenza delle cedole o del titolo, l'imposta sostitutiva deve essere applicata – in ogni caso – a cura dell'intermediario che li eroga. Se i proventi sono corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta è applicata da quest'ultimo nei confronti di chiunque percepisca i proventi.

Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/96, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni, qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi stessi concorrono alla formazione della base imponibile dei soci o della società o ente stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche



(IRPEF) o giuridiche (IRES) E, in alcuni casi a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).

Se gli interessi ed altri frutti sono percepiti nell'esercizio di attività d'impresa commerciale svolta in forma individuale l'imposta si applica a titolo di acconto.

Non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti da investitori non residenti in Italia, purché, fra le altre condizioni, questi siano residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Tali Stati o territori sono attualmente elencati nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato e integrato. In particolare, al fine di godere dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca od una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate (ii) consegnare al soggetto depositario un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali riduzioni o esenzioni d'imposta, previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, quindi al netto di eventuali interessi maturati, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R.) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D.Lgs. n. 461/97 e successive integrazioni e modificazioni nella misura del 26% come da ultimo stabilita con l'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. L'aliquota del 26% si applica sulle predette plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del testo unico delle imposte sui redditi (**TUIR**), realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati. Non concorrono altresì a formare il reddito, le plusvalenze previste dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997, realizzate da soggetti residenti negli Stati c.d. "white list", qualora le Obbligazioni non siano negoziate in un mercato regolamentato.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d'imposta previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. n. 461/97. Inoltre, dal 1° luglio 2014, la misura delle minusvalenze compensabili con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi è pari al 48,08% se le minusvalenze sono realizzate fino al 31 dicembre 2011, ovvero al 76,92% se realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Imposta italiana sulle successioni e donazioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (**Decreto 262**), convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:



- (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; e
- (b) i trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;
- (c) qualsiasi altro trasferimento è, generalmente, soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva europea sul Risparmio), ogni Stato Membro, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro.

Il 24 marzo 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una propria direttiva che modifica e amplia il campo di applicazione sopra indicato. Gli Stati membri devono attuare queste modifiche dal 1° gennaio 2017. Le modifiche ampliaranno l'ambito dei pagamenti contemplati dalla direttiva, includendovi in particolare ulteriori tipologie di redditi dovuti sui titoli. La direttiva amplierà anche le ipotesi in cui devono essere segnalati i pagamenti che vanno indirettamente a beneficio di una persona fisica residente in uno Stato membro. Questa disciplina si applicherà ai pagamenti fatti, o comunque riferiti, a persone, entità o strutture negoziali (compresi i trust) al verificarsi di certe condizioni, e potrebbero in alcuni casi riguardare persone, entità o strutture negoziali situate o effettivamente amministrate al di fuori della UE.

Per un periodo transitorio l'Austria dovrà adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su queste tipologie di pagamenti, a meno che la stessa, nel corso di questo periodo, non decida di conformarsi alle previsioni della Direttiva Europea sul Risparmio sullo scambio di informazioni. Le modifiche sopra descritte ampliaranno le tipologie di pagamenti soggetti a ritenuta per tutta la durata residua del periodo transitorio, se ancora operante alla data di implementazione delle modifiche normative prescritte.

La durata del suddetto periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.”



5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi 5.1.3, 5.1.4 e 5.2.1, l'Offerta è subordinata alle condizioni di seguito previste.

Ciascuna Singola Offerta o ciascuna singola *tranche* (ciascuna collocabile anche da Collocatori distinti) potrà essere riservata a soggetti differenti come da elenco di seguito riportato. Le Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta indicheranno se l'Offerta sarà sottoposta ad una condizione ed in caso affermativo a quale tra quelle elencate si farà riferimento.

Le Obbligazioni potranno essere offerte a:

- soggetti che apportano c.d. “denaro fresco”, vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente/Collocatore (mediante bonifici, trasferimenti di liquidità pura e/o derivante da vendita di titoli detenuti presso altra banca, versamento in contanti e/o assegni) secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle Condizioni Definitive. Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l'Emittente/Collocatore secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle Condizioni Definitive, e/o
- determinati soggetti in relazione a: (i) il segmento di riferimento e/o alle caratteristiche della clientela, in base alle classificazioni formulate dall'Emittente e/o dagli eventuali collocatori terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *private; mass; affluent*), e/o (ii) la specifica area geografica di appartenenza, e/o (iii) l'appartenenza a specifici “canali” di raccolta (quali ad esempio: dipendenze, gruppi di dipendenze, promotori finanziari), e/o (iv) la specifica composizione del portafoglio e/o la tipologia di investimenti effettuati dagli stessi e/o (v) alla tipologia di strumenti finanziari il cui smobilizzo genera somme disponibili per l'investimento nelle Obbligazioni, e/o
- pubblico indistinto in Italia ed agli Investitori Qualificati, fino ad un massimo del 100% del relativo ammontare complessivo; e/o
- al solo pubblico indistinto in Italia con esclusione degli Investitori Qualificati; e/o
- esclusivamente consumatori definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 06/09/2005 n°206 ossia a qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; e/o
- altri soggetti alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive

Ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa in più *tranche* collocabili ciascuna anche da Collocatori distinti e sottoposta ciascuna a condizioni differenti che verranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ne consegue che un potenziale investitore, anche se già cliente di Credito Emiliano S.p.A. e/o di uno dei Collocatori, potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter aderire alla Singola Offerta, nel caso in cui le condizioni stabilite per la Singola Offerta non siano compatibili con la sua condizione e con le sue caratteristiche. In tali casi, il Collocatore non darà corso agli ordini di sottoscrizione delle Obbligazioni che non siano conformi alle previsioni volta per volta stabilite nelle Condizioni Definitive.



5.1.2 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo complessivo di ciascuna Singola Offerta sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà in accordo con il Responsabile del Collocamento, ove differente, aumentare o ridurre l'ammontare nominale massimo complessivo di ciascuna Singola Offerta. L'Emittente o il Responsabile del Collocamento indicherà l'ammontare definitivo con apposito avviso integrativo da trasmettersi a CONSOB non appena tale elemento sarà determinato e dandone comunicazione altresì sul sito *web* dell'Emittente e sul sito *web* del Responsabile del Collocamento, ove diverso.

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, potrà chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta (anche ove non sia stato collocato l'ammontare massimo offerto, ovvero nel caso in cui le esigenze di raccolta dell'Emittente siano cambiate nel corso del Periodo di Offerta ed anche nei casi in cui il livello dei tassi di mercato sia addivenuto ad un valore tale da non permettere più la sostenibilità del mantenimento dell'Offerta in corso), ovvero prorogare la chiusura del Periodo di Offerta ovvero, revocare o ritirare la Singola Offerta.

L'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento procederà al ritiro dell'Offerta nel caso in cui successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dovesse riscontrare il verificarsi di circostanze tali da far ritenere che sia stata pregiudicata in maniera sostanziale la convenienza dell'Offerta.

L'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento procederà alla revoca dell'Offerta nel caso in cui successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio del Periodo di Offerta dovesse riscontrare il verificarsi di circostanze tali da far ritenere che sia stata pregiudicata in maniera sostanziale la convenienza dell'Offerta.

Sia in caso di revoca che di ritiro dell'Offerta, la stessa dovrà ritenersi annullata e tutte le domande di adesione saranno da considerarsi nulle e prive di effetti *ex tunc* con conseguente venir meno degli obblighi reciproci delle parti anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati.

In tutti i casi sopra enunciati, l'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, darà comunicazione della decisione assunta, al pubblico con apposito avviso, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, ove diverso, e trasmesso contestualmente a CONSOB.

Modalità di adesione

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze dei Collocatori che saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-bis del Testo Unico, e salvo che nelle Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione, il Modulo di Adesione sarà irrevocabile e non sottoponibile



a condizione. Le eventuali modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Non saranno ricevibili, né considerate valide le prenotazioni delle Obbligazioni poste in essere mediante moduli di adesione non forniti dall'Emittente o dai Collocatori o qualora le domande di adesione siano pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico, come successivamente modificato, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono anche avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite *internet* (**collocamento on-line**) ovvero fuori sede (**collocamento fuori sede**). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero fuori sede, verrà comunicata nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta il collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'Emittente indicherà nelle stesse Condizioni Definitive se sarà riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 67 *duodecies* del D.Lgs 206/2005 (c.d. *Codice del Consumo*). Pertanto in caso affermativo, l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. In tal caso l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive la data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo.

Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche, ove sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Infine, ai sensi degli articoli 8 e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla direttiva e dell'articolo 94, comma 7 e 95-*bis* del Testo Unico, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità indicate nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente nel caso in cui ricopra anche il ruolo di Collocatore, potrà essere richiesta l'apertura di un conto corrente, ovvero di un dossier titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate.

In caso di mancata assegnazione dei Titoli, per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'Offerta), la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore dei Titoli assegnati, verrà restituita al richiedente senza alcun onere a suo carico.

Gli interessati potranno aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi che sottoscriveranno l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.



Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

L'Emittente o il Responsabile del Collocamento si riserva di verificare la regolarità delle domande di adesione alla Singola Offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per la Singola Offerta stessa, nonché alla regolarità delle operazioni di collocamento, e si impegna a comunicare alla CONSOB l'esito di tale verifica.

L'Emittente ovvero il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi Bancari successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della stessa mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione

Salvo non diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, è prevista la possibilità per l'Emittente d'intesa con il Responsabile del Collocamento, ove diverso, di ridurre l'ammontare dei Titoli offerti durante il Periodo di Offerta. Tale riduzione dell'ammontare dei Titoli offerti avverrà fornendo un'apposita comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, ove diverso, e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate presso la rete dei Collocatori e, ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi minimi (il **Lotto Minimo**) e per quantitativi massimi (il **Lotto Massimo**) specificati nelle Condizioni Definitive.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli Strumenti Finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le **Date di Regolamento** e ciascuna una **Data di Regolamento**). Nell'ipotesi in cui vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento. Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di indicare ulteriori Date di Regolamento durante il Periodo di Offerta ovvero successivamente alla Data di Emissione, che verranno comunicate agli investitori mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente *www.credem.it* e del Responsabile del Collocamento, ove diverso.

Alla Data di Emissione dei Titoli, ovvero alla Data di Regolamento, ove diversa, sui conti di regolamento degli investitori verrà automaticamente addebitato un importo pari al Prezzo d'Offerta moltiplicato per il numero di Obbligazioni prenotate, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Emissione e la Data di Regolamento, come indicato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Regolamento**), a cura dell'Emittente. Contestualmente, i Titoli sottoscritti verranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso Monte Titoli S.p.A. dall'Emittente, come previsto nel Modulo di Adesione. I Collocatori di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno addebitare all'investitore delle spese in relazione all'attività di sottoscrizione delle Obbligazioni.



5.1.7 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

L'Emittente ovvero il Responsabile del Collocamento, comunicherà, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi Bancari successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della stessa mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente.

In caso di modifiche alle disposizioni normative e regolamentari applicabili sopraggiunte alla data di approvazione del Prospetto di Base, l'Emittente provvederà a mettere a disposizione del pubblico le informazioni previste sulla base delle disposizioni vigenti di volta in volta applicabili.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali investitori ai quali saranno offerte le Obbligazioni

(i) Categorie di investitori potenziali ai quali saranno offerte le Obbligazioni

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento ove differente e dei Collocatori di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.13 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

Qualora, al termine del Periodo di Offerta l'ammontare nominale complessivo dell'Offerta non risultasse interamente sottoscritto dalla clientela dei Collocatori, l'Emittente si riserva la facoltà di distribuire o far collocare la restante parte delle Obbligazioni, presso Investitori Qualificati, successivamente alla data di chiusura dell'Offerta.

(II) Svolgimento dell'offerta contemporaneamente sui mercati di più Paesi ed indicazione di *tranche* riservate

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive si applica quanto segue.

Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le seguenti modalità. Saranno assegnate, nel rispetto della priorità temporale delle richieste pervenute ai Collocatori, tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta. In ogni caso l'Emittente potrà: (i) procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta anche prima che sia stato raggiunto l'ammontare massimo, ovvero prorogare il Periodo di Offerta, (ii) procedere all'incremento o alla riduzione dell'ammontare massimo di Obbligazioni inizialmente offerto. In entrambi i casi l'Emittente darà comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito *web* e su quello del Responsabile del Collocamento, ove diverso, e contestualmente trasmesso a CONSOB.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento on-line e/o fuori sede.



Per ogni prenotazione soddisfatta i Collocatori invieranno apposita “nota di eseguito”, attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Determinazione e procedura di comunicazione del prezzo

(i) *Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari*

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso *Step Down*, a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) ed a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) sono emesse alla pari (ad un valore pari al Valore Nominale di ciascun Titolo) ovvero sotto la pari (ad un valore inferiore al Valore Nominale di ciascun Titolo) ovvero sopra la pari (ad un valore superiore al Valore Nominale di ciascun Titolo) come specificato nelle Condizioni Definitive, mentre le Obbligazioni *Zero Coupon* sono emesse sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascun Titolo), come specificato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione/Offerta**).

Nell'ipotesi in cui la Data di Regolamento delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento del Prestito alla relativa Data di Regolamento. Il valore del rateo e del prezzo "*tel quel*" sarà indicato in apposito avviso che sarà pubblicato a cura dell'Emittente sul proprio sito *internet www.credem.it*.

(ii) *Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo*

Il prezzo delle Obbligazioni è calcolato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi *swap*, coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell'Obbligazione. La curva dei tassi *swap* è maggiorata dello *spread* relativo al costo annuo di raccolta legato al merito di credito dell'Emittente ovvero dello *spread* di emissione del Titolo.

Il Prezzo di Emissione/Offerta potrà ricomprendere una componente derivativa. Quest'ultima potrà essere relativa od alla facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o alla presenza di un tasso minimo (*floor*) o di un tasso massimo (*cap*).

Il valore della componente derivativa ricompresa nel Prezzo di Emissione/Offerta è calcolato, ove prevista, nei seguenti modi:

- nel caso in cui il Titolo ricomprenda una componente derivativa legata alla facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente il valore della stessa sarà calcolato mediante l'utilizzo del Modello di Hull & White e sulla base delle condizioni di mercato;
- nel caso in cui il Titolo ricomprenda un'opzione *call* e/o un'opzione *put* legate alla presenza di un tasso minimo (*floor*) e/o un tasso massimo (*cap*), il valore della componente derivativa sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato di volta in volta sussistenti, utilizzando la Formula di *Black&Scholes*, una Volatilità su base annua ed un Tasso *Risk Free*.

Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni potrà comprendere commissioni di collocamento e/o commissioni di sottoscrizione che non parteciperanno alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario.

(iii) *Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente*



L'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta. Le Condizioni Definitive indicheranno altresì la presenza o meno di costi e/o commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione. Potranno altresì essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o apertura di un conto corrente e/o di un *dossier* titoli (con l'applicazione delle spese previste per la custodia/amministrazione delle pertinenti somme liquide e/o prodotti finanziari).

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori

Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia e sarà effettuata per il tramite dei Collocatori indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni potranno essere offerte tramite collocamento presso la rete di filiali dell'Emittente e/o dei Collocatori che potranno essere anche società del Gruppo. Le Condizioni Definitive della singola Offerta conterranno l'indicazione dei Collocatori. Potrà essere inoltre prevista la possibilità di avvalersi di promotori finanziari per effettuare l'offerta fuori sede nonché di tecniche di comunicazione a distanza (collocamento *on-line*) come specificato nelle Condizioni Definitive della singola Offerta.

Il soggetto che ricoprirà il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito.

Qualora l'Emittente o il Responsabile del Collocamento si avvalga della facoltà di individuare nel corso del collocamento ulteriori Collocatori, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e contestualmente comunicato alla Consob.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, n°6 – 20154 Milano).

5.4.3 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione, sulle eventuali commissioni di collocamento che potranno essere corrisposte ai collocatori dall'Emittente e sulle commissioni di sottoscrizione, ove esistenti, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

I prezzi ai quali i portatori dei Titoli potranno rivendere le Obbligazioni in fase di mercato secondario potranno essere inferiori al prezzo corrisposto al momento della sottoscrizione dei Titoli e se tale differenza non è compensata dagli Interessi corrisposti nel corso della vita del Titolo, l'investitore potrebbe sopportare delle perdite in conto capitale.



6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

L'Emittente ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma presso Borsa Italiana S.p.A.. Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. LOL-001375 del 10 ottobre 2012 ed ha confermato tale giudizio di ammissibilità in data 18 ottobre 2013 con provvedimento n. LOL-001777.

L'Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in diversi mercati regolamentati, italiani o esteri, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, in conformità alla vigente normativa applicabile.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facility – MTF*) o internalizzatori sistematici, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, in conformità alla vigente normativa applicabile. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi alla negoziazione in via tempestiva successivamente alla loro data di emissione ovvero che le obbligazioni siano negoziate su altro mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione, strumenti della stessa classe di quelli offerti

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data di redazione del Prospetto di Base non risultano quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) titoli che costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate di Credito Emiliano S.p.A. (obbligazioni *senior*).

6.3 Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione delle Obbligazioni", ove previsto, il soggetto operante sul mercato secondario in relazione alle Obbligazioni e le relative modalità, limiti e condizioni.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici, l'Emittente potrà in ogni momento acquistare i Titoli sul mercato secondario. I Titoli riacquistati potranno essere, a scelta dell'Emittente, conservati, rivenduti o annullati.

L'Emittente potrà altresì assumere l'impegno al riacquisto delle Obbligazioni verso la clientela, su iniziativa dell'investitore successivamente alla Data di Emissione delle stesse in coerenza con le disposizioni vigenti e con la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dall'Emittente, descritta in un documento consultabile sul sito internet dell'Emittente www.credem.it. Tale impegno potrà essere volta per volta previsto nelle Condizioni Definitive disciplinanti le singole emissioni. Solo ove svolgesse tale attività, l'Emittente potrà negoziare le Obbligazioni ad un prezzo calcolato utilizzando la curva dei tassi swap, per le scadenze corrispondenti alla durata delle Obbligazioni, rettificata dello spread relativo al merito di credito dell'Emittente - eventualmente considerando anche il calcolo della componente derivativa, ove presente - ed applicando un margine, rispetto al prezzo delle Obbligazioni, variabile in funzione della durata residua del Titolo. .

Per la Singola Offerta, nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici, potrà in alternativa essere



prevista una tra le seguenti modalità di riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente ad un prezzo calcolato:

- sulla base dello spread di credito dell'Emittente determinato in fase di emissione dei Titoli, ovvero,
- sulla base dello spread di emissione del Titolo.

Nel primo caso la valutazione dei Titoli comporterà, al momento del riacquisto degli stessi a cura dell'Emittente, l'applicazione alla curva dei tassi swap di mercato dello spread di credito dell'Emittente calcolato in fase di emissione delle Obbligazioni. Per una descrizione delle modalità di calcolo dello *spread* di credito dell'Emittente si rimanda al precedente paragrafo 5.3 della Nota Informativa.

Nel secondo caso la valutazione dei Titoli comporterà, al momento del riacquisto degli stessi a cura dell'Emittente, l'applicazione alla curva dei tassi swap di mercato dello spread di emissione del Titolo. Lo spread di emissione del Titolo è il valore, determinato nella sua fase di emissione e mantenuto costante per tutta la vita dello stesso, che sommato ai tassi swap di mercato rende equivalente al prezzo di emissione del Titolo la sommatoria del valore attuale dei flussi finanziari corrisposti dall'Obbligazione.

Il prezzo di riacquisto dell'Obbligazione verrà quindi determinato attualizzando i flussi di cassa residui ai tassi risk-free, ricavati dalla curva dei tassi swap, a cui verrà sommato algebricamente lo spread di credito dell'Emittente ovvero lo spread di emissione del Titolo, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta.

Al prezzo delle Obbligazioni potrà essere applicato un margine variabile in funzione della durata residua del Titolo.

Entrambi gli ultimi due metodi di calcolo del prezzo di riacquisto, ove previsto per la Singola Offerta, comportano una riduzione della volatilità del prezzo delle Obbligazioni e l'assenza di effetti riconducibili alle variazioni del rischio di credito dell'Emittente. In particolare, in caso di deterioramento del merito di credito dell'Emittente nel corso della durata delle Obbligazioni, il prezzo dei Titoli non sarà influenzato da tale diminuzione; tuttavia, nel caso di miglioramento del merito creditizio dell'Emittente nel corso della durata delle Obbligazioni, il possessore dei Titoli non potrà beneficiare dell'effetto positivo derivante da tale miglioramento.

Le Condizioni Definitive indicheranno il metodo di calcolo del prezzo di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dell'Emittente.

L'eventuale componente derivativa sarà determinata utilizzando le medesime modalità utilizzate in fase di emissione.

Qualora sia previsto il riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente ad un prezzo calcolato sulla base dello *spread* di credito dell'Emittente determinato in fase di emissione dei Titoli ovvero sulla base dello spread di emissione del Titolo e gli stessi siano quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o per il tramite di internalizzatori sistematici l'investitore dovrà tener presente che le negoziazioni sul mercato delle Obbligazioni potranno essere influenzate in maniera prevalente dall'attività di riacquisto delle stesse e che al raggiungimento dei limiti quantitativi di riacquisto, eventualmente previsti nelle Condizioni Definitive relative alla specifica emissione, il prezzo delle proposte esposte sul mercato in cui le Obbligazioni sono negoziate potrà risultare inferiore anche in misura significativa, rispetto alle proposte in precedenza esposte.

Qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione o tramite internalizzatori sistematici, le Condizioni Definitive ovvero altro documento/mezzo riconosciuto



idoneo dalla delibera CONSOB n. 18406 o dal Regolamento Emittenti nel caso l'impegno al riacquisto non fosse contestuale all'emissione del Titolo, potranno indicare la presenza di un impegno al riacquisto delle Obbligazioni a condizioni predeterminate.

Si precisa altresì che, laddove l'eventuale impegno al riacquisto dell'Emittente risulti rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione CONSOB n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 (la "**Comunicazione**"), l'Emittente fornirà nelle Condizioni Definitive le informazioni richieste in tale Comunicazione sul riacquisto e dalla delibera CONSOB n. 18406 del 13 dicembre 2012 (la "**Delibera**") e successive modifiche e integrazioni.

Per una disamina dei possibili fattori di rischio rivenienti dall'attività di riacquisto ai sensi della Comunicazione e della Delibera, si fa rimando alle previsioni della Sezione VI, Paragrafo 2.2 ("*Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni*") del presente Prospetto di Base.

Ai sensi della Delibera, l'informativa da parte dell'Emittente, come rappresentata delle rilevanti Condizioni Definitive, comprenderà:

(i) una descrizione chiara e completa delle modalità e dell'eventuale estensione (dalla fase di attivazione a quella di disattivazione) dell'attività di riacquisto, nonché degli eventuali limiti all'attività stessa, ivi compreso il quantitativo massimo di Obbligazioni che sarà riacquistato sul Mercato a Condizioni Predeterminate, e delle relative condizioni;

(ii) l'identità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'ambito dell'attività di riacquisto;

(iv) l'indicazione del mercato sul quale viene posta in essere l'attività di riacquisto e del soggetto designato a svolgere l'attività su tale mercato o dell'intermediario da questi incaricato;

(v) una rappresentazione di tutte le circostanze al ricorrere delle quali l'attività di riacquisto può essere sospesa e/o interrotta e/o l'Intermediario può essere sostituito;

(vi) l'indicazione delle informazioni che verranno successivamente fornite al pubblico e le relative modalità;

(vii) l'indicazione se il quantitativo massimo di Obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (*refreshing*).

Qualora l'impegno di riacquisto sia assunto in una fase successiva all'emissione degli strumenti finanziari, le informazioni di cui sopra devono essere fornite al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate e con comunicati giornalieri successivi per un minimo di cinque giorni lavorativi dopo la prima diffusione. Fermo restando quanto sopra, in caso di esistenza di contratti relativi all'attività di riacquisto, l'Emittente comunicherà senza indugio al pubblico, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni per la pubblicazione delle informazioni privilegiate:

a) il ricorrere in concreto delle condizioni che determinano il dovere dell'intermediario incaricato per le attività di riacquisto di esporre sul mercato proposte di acquisto a condizioni predeterminate;

b) il venir meno delle condizioni predeterminate indicate al punto a), a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dall'intermediario incaricato riflettano tutte le condizioni correnti di mercato con l'avvertenza che, in assenza delle stesse, le proposte di acquisto non potranno più essere esposte sul mercato a quelle condizioni predeterminate;

c) il raggiungimento o il superamento – ove sia possibile il *refreshing* - delle soglie del 25%, 50%, 75%, 85%, 95% e 100% del quantitativo massimo di Obbligazioni acquistate sul mercato a condizioni predeterminate, nonché la riduzione al di sotto di tali soglie del quantitativo di Obbligazioni acquistate dall'intermediario incaricato per il riacquisto ai sensi della Delibera in caso di *refreshing* del quantitativo stesso;

d) l'identità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di riacquisto, ove tali informazioni non siano già state indicate nelle Condizioni Definitive, nonché di qualsiasi variazione delle informazioni indicate da (i) a (vii) del presente paragrafo.



7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

7.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Oltre a quanto indicato nel successivo Paragrafo 7.5, il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi. Con esclusivo riferimento a quanto indicato nel successivo paragrafo 7.5 si conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. La fonte dei dati è il sito internet delle agenzie di rating ed i comunicati che le stesse hanno prodotto.

7.5 Rating dell'Emittente

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento sulle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente nonché una breve spiegazione del significato attribuito a tali giudizi di *rating*, ove la spiegazione sia stata pubblicata dalla relativa agenzia di *rating*, saranno indicati nella Nota di Sintesi della Singola Offerta.

Inoltre, nel caso dovesse verificarsi una modifica di tali rating nel corso dell'Offerta, l'Emittente provvederà alla redazione ed alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base al sussistere delle condizioni stabilite dal Testo Unico, come di volta in volta modificato e/o integrato.

Si riporta di seguito il riepilogo dei dati relativi ai livelli di rating assegnati dalle principali agenzie di rating alla data di redazione del Prospetto di Base. Si precisa, al riguardo, che ciascuna delle agenzie indicate nella seguente tabella è stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating.



Agenzia di rating	Medio – Lungo Termine	Breve Termine	Outlook	Data ultimo report
Moody's	Baa3 ¹	Prime-2 ²	(in revisione per miglioramento) ³	25/01/2016
Standard & Poor's	BBB- ⁴	A-3 ⁵	Stabile ⁶	02/12/2015
Fitch Ratings	BBB+ ⁷	F2 ⁸	Stabile ⁹	02/07/2015

Fermo restando l'obbligo di pubblicare un supplemento ai sensi dell'articolo 94 comma 7 del TUF e del regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, l'Emittente metterà a disposizione degli investitori informazioni aggiornate relativamente al *rating* assegnato sul proprio sito www.credem.it.

1. Gli emittenti con rating "Baa" sono soggetti ad un moderato rischio di credito. Sono considerati di livello medio e in tal senso potrebbero possedere alcune caratteristiche speculative. Moody's utilizza anche dei suffissi numerici da 1 a 3: il numero 1 indica che l'emittente è classificato tra i migliori all'interno della propria categoria di rating; il numero 2 indica che l'emittente si trova nella media degli emittenti della propria categoria di rating; il numero 3 indica che l'emittente è classificato nella parte bassa della propria categoria di rating.
2. Gli emittenti con rating Prime-2 hanno una forte capacità di rimborsare le obbligazioni di debito di breve termine
3. L'*outlook* rappresenta l'opinione di Moody's relativamente alla possibile evoluzione del rating nel medio termine. Un *outlook* stabile indica una bassa probabilità di un cambiamento di rating nel medio termine. Un *outlook* negativo, positivo o in sviluppo indica una maggior probabilità di cambiamento del rating nel medio termine.
4. "BBB" indica un'adeguata capacità di rispettare gli impegni finanziari, ma più suscettibile ad avverse condizioni economiche e a cambiamenti di circostanze. Il segno "+" o "-" serve per precisare la posizione relativa nella scala di rating.
5. "A-3" indica parametri di protezione adeguati. Tuttavia, cambiamenti avversi nelle condizioni economiche più probabilmente possono portare ad indebolire la capacità dell'emittente di far fronte agli impegni finanziari presi.
6. L'*outlook* indica la probabile direzione del rating a lungo termine su un periodo intermedio (tipicamente 6 mesi - due anni). Nella determinazione dell'*outlook* vengono valutati tutti i cambiamenti nelle condizioni economiche e/o commerciali di base. Un *outlook* non è necessariamente precursore di un futuro cambiamento del rating o di azioni di *Credit Watch*. "Positivo" significa che il rating potrebbe essere alzato. "Negativo" significa che il rating potrebbe essere abbassato. "Stabile" significa che non è probabile un cambiamento del rating. "In Evoluzione" significa che il rating potrebbe essere alzato o abbassato.
7. "BBB" indica una buona qualità del credito. Il rating "BBB" indica che le aspettative di rischio di default sono attualmente basse. La capacità di far fronte puntualmente agli impegni finanziari assunti è considerata adeguata ma condizioni avverse di mercato o commerciali hanno più probabilità di indebolire tale capacità. Il segno "+" o "-" serve per precisare la posizione relativa nella scala di rating.
8. "F2" indica una buona qualità del credito a breve. Rappresenta una buona capacità intrinseca di far fronte in maniera puntuale agli impegni finanziari assunti.



9. *L'outlook* indica la probabile direzione del rating nell'arco dei prossimi uno - due anni. Riflettono trend finanziari o altro che non hanno ancora ricevuto il livello che necessiterebbe un'azione sul rating ma che potrebbe raggiungerlo nel caso in cui il trend continuasse. La maggioranza degli *outlook* sono generalmente stabili, che è coerente con l'esperienza storica di modifiche degli *outlook* su periodi tra 1 e 2 anni. Un *outlook* "positivo" o "negativo" non implica che il cambiamento di rating sia inevitabile. Analogamente, se le circostanze lo richiedono, i rating per cui si ha un *outlook* "stabile" possono essere rivisti al rialzo o al ribasso prima che l'*outlook* venga rispettivamente variato, se le circostanze lo richiedono. Occasionalmente, nel caso in cui il trend si caratterizza di forti elementi sia positivi che negativi, l'*outlook* sul rating potrebbe essere definito come "in evoluzione".

Si segnala che quanto sopra riportato costituisce una mera traduzione di cortesia delle definizioni utilizzate dalle agenzie di rating.

Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate le scale di rating utilizzate dalle agenzie di rating, Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's:

	FITCH		S&P		MOODY'S	
	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
INVESTMENT GRADE	AAA	F-1+	AAA	A-1+	Aaa	P-1
	AA+	F-1+	AA+	A-1+	Aa1	P-1
	AA	F-1+	AA	A-1+	Aa2	P-1
	AA-	F-1+	AA-	A-1+	Aa3	P-1
	A+	F-1	A+	A-1	A1	P-1
	A	F-1	A	A-1	A2	P-1
	A-	F-2	A-	A-2	A3	P-1
	BBB+	F-2	BBB+	A-2	Baa1	P-2
	BBB	F-3	BBB	A-3	Baa2	P-3
	BBB-	F-3	BBB-	A-3	Baa3	P-3
	SPECULATIVE GRADE	BB+	B	BB+	B	Ba1
BB		B	BB	B	Ba2	Not Prime
BB-		B	BB-	B	Ba3	Not Prime
B+		B	B+	B	B1	Not Prime
B		B	B	B	B2	Not Prime
B-		B	B-	B	B3	Not Prime
			CCC+	C	Caa1	Not Prime
CCC		C	CCC	C	Caa2	Not Prime
			CCC-	C	Caa3	Not Prime
CC		C	CC	C	Ca	Not Prime
C		C	C	C	C	Not Prime
RD			D	D		
D						



8. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

8.1 Consenso e dichiarazione di responsabilità dell'Emittente

L'Emittente acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base anche in relazione a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni da parte degli intermediari a cui sia stata accordata l'autorizzazione ad utilizzare il Prospetto di Base e dichiara di assumersi la responsabilità per il contenuto dello stesso.

8.2 Periodo di validità del consenso

Il consenso è accordato agli intermediari di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta per l'intero periodo di validità del prospetto di Base.

8.3 Periodi di successiva rivendita

Le Condizioni Definitive indicheranno il periodo di offerta durante il quale gli intermediari finanziari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di strumenti finanziari.

8.4 Stati membri in cui poter utilizzare il Prospetto di Base

Il Prospetto di Base potrà essere utilizzato esclusivamente in Italia.

8.5 Condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base

Le condizioni annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta.

8.6 Informazioni sulle condizioni per l'offerta

L'investitore deve considerare che le condizioni dell'offerta realizzata da un qualsiasi intermediario finanziario saranno fornite nel momento in cui l'offerta sarà presentata dall'intermediario finanziario.

9A. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A UNO O PIU' INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI

9A.1 Intermediari autorizzati

Gli intermediari autorizzati saranno indicati nelle Condizioni definitive relative alla Singola Offerta.

9A.2 Informazioni relative agli intermediari finanziari



Tutte le nuove informazioni relative agli intermediari finanziari non note al momento della redazione del Prospetto di Base e/o del deposito delle pertinenti Condizioni Definitive, saranno rese pubbliche mediante avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.credem.it.

9B INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

9B.1 Informativa degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari ai quali sia stato accordato il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base, indicati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, sono tenuti a dichiarare sul proprio sito *web* di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

SEZIONE VII: MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE - "CREDITO EMILIANO S.P.A. OBBLIGAZIONI A [TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE /A TASSO FISSO *STEP UP* CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE / A TASSO FISSO *STEP DOWN* / A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO (*FLOOR*) E/O TASSO MASSIMO (*CAP*)/ A TASSO MISTO CON EVENTUALE TASSO MINIMO (*FLOOR*) E/O TASSO MASSIMO (*CAP*)/ *ZERO COUPON*] "

Se le Condizioni Definitive non sono incluse nel Prospetto di Base (né in un supplemento), esse sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ciascuna offerta entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e comunque in conformità alla vigente normativa applicabile. Inoltre, le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del Prospetto di Base, possono essere inserite in avvisi integrativi. Infine, ai sensi dell'articolo 26.5 del Regolamento 809/2004/CE, qualora siano riportate in un documento separato, le Condizioni Definitive possono riprodurre alcune informazioni incluse nel Prospetto di Base approvato.

Di seguito si riporta il modello di Avviso Integrativo contenente le Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna offerta di Obbligazioni "Credito Emiliano S.p.A. Obbligazioni a [Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente /a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente / a Tasso Fisso *Step Down* /a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e/o Tasso Massimo (*Cap*)/a Tasso Misto con Eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e/o Tasso Massimo (*Cap*)/ *Zero Coupon*]" effettuata ai sensi del Programma.



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

* * *

CREDITO EMILIANO

Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Centrale: Via Emilia San Pietro n. 4, (Reggio Emilia) -

Capitale Sociale Euro 332.392.107 interamente versato -

Banca iscritta all'Albo delle Banche con il n. 3032 e

Capogruppo del Gruppo Credito Emiliano

Albo dei Gruppi Bancari n. 20010

Iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia (Tribunale di Reggio Emilia)

Codice Fiscale e P. IVA n° 01806740153

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CONDIZIONI DEFINITIVE

Condizioni Definitive

relative all'[offerta] [e/o quotazione] di [● indicare l'ammontare nominale massimo complessivo della tranche] di Obbligazioni a [Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente /a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente / a Tasso Fisso Step Down /a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)/a Tasso Misto con Eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)/ Zero Coupon]" di Credito Emiliano S.p.A.

ai sensi del Programma di Obbligazioni "Credito Emiliano S.p.A.

a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, a Tasso Fisso Step Down, a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap), a Tasso Misto con Eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) e Zero Coupon"
di Credito Emiliano S.p.A.

Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data [●]

Le Condizioni Definitive sono state redatte in conformità ed ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base (comprensivo dei documenti in esso incorporati per riferimento) ed agli eventuali supplementi di volta in volta redatti e pubblicati. Il Prospetto di Base, i relativi supplementi, e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito web dell'Emittente www.credem.it, [nonché sul sito web del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori come di seguito indicati al punto 39] a norma dell'articolo 14 della Direttiva. Per ottenere informazioni complete relativamente all'Offerta, all'Emittente ed alle Obbligazioni occorre leggere congiuntamente il Prospetto di



Base (comprensivo dei documenti in esso incorporati per riferimento), le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della Singola Offerta, allegata alle presenti Condizioni Definitive. L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive mediante Avviso Integrativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

[Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma (come di seguito definito) che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante sono caratterizzate da un grado di complessità maggiore rispetto alle altre tipologie di obbligazioni di cui al presente prospetto di base. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dal Collocatore tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio.. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali obbligazioni, l'investitore ed il Collocatore devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'offerta dei Titoli di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente alla Nota di Sintesi della Singola Offerta ed al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento) ed al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055199/15 del 9 luglio 2015, incluso mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base relativo al Programma di Offerta e Quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Down*, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*), Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (*floor*) e/o tasso massimo (*cap*) e Obbligazioni *Zero Coupon* di Credito Emiliano S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 19 febbraio 2016 a seguito di approvazione rilasciata con nota n. 0014227/16 del 18 febbraio 2016.

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nelle presenti Condizioni Definitive inclusive della Nota di Sintesi della Singola Offerta devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ivi inclusi gli ulteriori fattori di rischio di cui al Documento di Registrazione.

Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione, dei documenti a disposizione del pubblico (capitolo 14 del Documento di Registrazione), nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, e delle presenti Condizioni Definitive.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
1. Conflitti di interessi:	Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni.

[L'Emittente opera in qualità di Collocatore e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; l'Emittente potrebbe quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.]

[Società appartenenti al Gruppo operano in qualità di Collocatore delle Obbligazioni; tale circostanza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. [Inoltre, tali soggetti riceverebbero un importo dovuto a titolo di commissione di collocamento, secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni Definitive.]

[Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap) ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap) (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile) - il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni è ricoperto dall'Emittente medesimo o da una società facente parte del Gruppo. L'Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero influenzare negativamente il valore delle medesime, comportando una potenziale situazione di conflitto d'interessi.]

[Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente [ha concluso] [potrebbe concludere] contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni con banche o società finanziarie che fanno parte del Gruppo ovvero coincidono o sono state selezionate dal Responsabile del Collocamento ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, [è] [può essere previsto] che il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore [deve] [debba] sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale effettivamente collocato. Pertanto, il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore [si trovano] [potrebbero trovarsi] in una situazione di conflitto di interessi in quanto [hanno] [potranno avere] interesse a che venga collocato l'intero ammontare massimo del Prestito.]

[Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, l'Emittente o altra società del Gruppo potranno negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela.]

[Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero per il tramite di un internalizzatore sistematico, l'Emittente o altro soggetto terzo appartenente al

	<p>medesimo Gruppo potrà inoltre fornire prezzi in acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, successivamente alla Data di Emissione delle stesse.]</p> <p>[L'Emittente o una società appartenente al Gruppo potrebbe svolgere il ruolo di market maker, di <i>specialist</i>, <i>Price Maker</i>, di operatore in acquisto per la negoziazione di Obbligazioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero gestire un sistema multilaterale di negoziazione ovvero svolgere la funzione di internalizzatore sistematico in fase di negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario. ovvero di soggetto che negozia le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela. In tal caso, il prezzo di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento, per la specifica emissione, dell'attività di market making, specialist, operatore in acquisto ovvero di soggetto che negozia in contropartita diretta con la clientela.]</p>
2. Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi:	[I proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare al netto di eventuali commissioni riconosciute ai Collocatori.] [L'Offerta è diretta alla raccolta di nuova liquidità] .
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	
3. - Tipologia delle Obbligazioni:	[Obbligazioni Zero Coupon] [Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente] [Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente] [Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down] [Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap)] [Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale tasso minimo (floor) e/o tasso massimo (cap)].
4. Serie	[●] [non applicabile]
5. [Tranche]	[●] [non applicabile]
6. Codice ISIN:	[●]
7. Società di gestione incaricata:	alla Data di Emissione le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A.
8. Tasso di Interesse nominale:	[●]% per anno [pagabile in via posticipata [annualmente/semestralmente/trimestralmente/mensilmente]



	[●]% per anno [pagabile in via posticipata [annualmente/semestralmente/trimestralmente/mensilmente] per il periodo da [●] a [●],[●]% per il periodo da [●] a [●] e [●]% per il periodo da [●] a [●].
9. Tasso minimo (<i>floor</i>)	[●]% [non applicabile]
10. Tasso massimo (<i>cap</i>)	[●]% [non applicabile]
11. Data di Godimento:	[●]
12. Data di Regolamento	[●]
13. Date di Pagamento e di scadenza degli Interessi:	[●] di ogni anno fino [alla Data di Scadenza/ specificare altro] inclusa / esclusa [altro] [●]
14. Base di calcolo (<i>Day count Fraction</i>) e Convenzione di Calcolo (<i>Business Day Convention</i>):	[Actual/Actual (ICMA)] [Actual/Actual (ISDA)] [Actual/365 (Fixed)] [Actual/365 (Sterling)] [Actual/360 (ICMA)] [30/360] [Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] [Adjusted] / [Unadjusted]
15. Parametro di Riferimento e <i>Spread</i> :	[[specificare Parametro di Riferimento] <i>Euribor</i> a [●] mesi (base di calcolo [360/365]) +/- [specificare Spread] [+/-][●] per anno]
16. Data/e di Rilevazione del Parametro di Riferimento:	[●] (Secondo giorno di apertura del Sistema TARGET2 prima dell'inizio di ciascun Periodo di Interessi se si tratta di <i>EURIBOR</i>)
17. Metodo di determinazione del Tasso di Interesse e del Parametro di Riferimento:	[Determinazione Telematica / specificare altro]
18. Pagina Telematica di Riferimento:	[●] (Nel caso dell' <i>EURIBOR</i> , alla pagina " <i>EURIBOR01</i> " del circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla)
19. Agente per il Calcolo:	[●] Credito Emiliano S.p.A. [altro]
20. Rimborso Anticipato: Data/e di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell'Emittente:	[Applicabile / Non Applicabile] []/[Non Applicabile]



Periodo di preavviso:	[●]/[Non Applicabile]
Importo/i Dovuto/i a titolo di Rimborso Anticipato:	[●]/[Non Applicabile]
21. Data di Scadenza:	[●]
22. Tasso di rendimento (al netto ed al lordo dell'effetto fiscale):	[●]
23. Data di Emissione:	[●]
CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
24. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata:	<p>Le Obbligazioni potranno essere offerte a:</p> <p>[soggetti che apportano c.d. "denaro fresco", vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente/Collocatore (mediante bonifici, trasferimenti di liquidità pura e/o derivante da vendita di titoli detenuti presso altra banca, versamento in contanti e/o assegni) secondo i seguenti criteri e modalità [●]. Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l'Emittente/Collocatore secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle Condizioni Definitive, e/o]</p> <p>[determinati soggetti in relazione a: (i) il segmento di riferimento e/o alle caratteristiche della clientela, in base alle classificazioni formulate dall'Emittente e/o dagli eventuali collocatori terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, <i>private; mass; affluent</i>), e/o (ii) la specifica area geografica di appartenenza, e/o (iii) l'appartenenza a specifici "canali" di raccolta (quali ad esempio: dipendenze, gruppi di dipendenze, promotori finanziari), e/o (iv) la specifica composizione del portafoglio e/o la tipologia di investimenti effettuati dagli stessi e/o (v) alla tipologia di strumenti finanziari il cui smobilizzo genera somme disponibili per l'investimento nelle Obbligazioni, e/o]</p> <p>[pubblico indistinto in Italia ed agli Investitori Qualificati, fino ad un massimo del 100% del relativo ammontare complessivo; e/o]</p> <p>[al solo pubblico indistinto in Italia con esclusione degli Investitori Qualificati; e/o]</p> <p>[esclusivamente consumatori definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 06/09/2005 n°206 ossia a qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; e/o]</p>



	[●]
25. Ammontare Nominale complessivo:	[●] [suddiviso in <i>tranches</i>] € [●] destinata a [●][e collocata da [●] € [●] destinata a [●][e collocata da [●]
26. Valore Nominale:	[●]
27. Durata del Periodo di Offerta	[●] [Dal [●] al [●] (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata del collocamento e proroga della chiusura del Periodo di Offerta. Solo per i contratti conclusi fuori sede, ovvero tramite l'uso di tecniche a distanza, dal [●] al [●] (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata del collocamento. [Altro]
28. Modalità di sottoscrizione:	[Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze dei Collocatori [●] mediante la compilazione del Modulo di Adesione [e/o mediante promotori finanziari incaricati dai Collocatori, fuori dai locali commerciali di pertinenza dei Collocatori] [e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza] [I Collocatori che raccolgono il Modulo di Adesione tramite modalità on line provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] [GIORNO COINCIDENTE CON IL GIORNO DI INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA] al [●] [INDICARE IL QUATTORDICESIMO/[●] GIORNO CHE PRECEDE IL GIORNO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA SOPRA INDICATO], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta]. [Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.] [Con riferimento alle Obbligazioni collocate tramite tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'art. 32 del TUF, in applicazione dell'art. 67 <i>duodecies</i> del D.Lgs 206/2005 (c.d. <i>Codice del Consumo</i>), l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore.] [Il diritto di recesso in caso di offerta fuori sede potrà essere esercitata entro e non oltre [●] giorni dalla data di sottoscrizione secondo le seguenti modalità [●]] In caso di adesione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza il diritto di recesso potrà essere esercitato entro e non oltre [●] giorni dalla data di sottoscrizione secondo le seguenti



	modalità [●]. [Non è possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede [ovvero tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza] [Altro]
29. Riduzione dell'ammontare massimo dell'Offerta:	[●] Si applica il Paragrafo 5.1.4 della Nota Informativa sugli strumenti finanziari
30. Lotto minimo:	[●]
31. Lotto massimo:	[●]
32. Modalità e termini per il pagamento delle Obbligazioni:	[●] [Si applica il Paragrafo 5.1.6 della Nota Informativa sugli strumenti finanziari] / [Non Applicabile]
33. Modalità e termini per la consegna delle Obbligazioni:	[●] [Si applica il Paragrafo 5.1.6 della Nota Informativa sugli strumenti finanziari] / [Non Applicabile]
34. Comunicazione al pubblico dei risultati dell'offerta:	[il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi Bancari successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della stessa mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet.] [●]
35. Prezzo di Offerta (ed eventuale Prezzo di Regolamento se differenti):	[●] + [l'importo dei dietimi è pari a [●]% del Valore Nominale e quindi [●] per ogni Obbligazione]
36. Commissioni e spese a carico del sottoscrittore in aggiunta e/o incluse al Prezzo di Emissione/Offerta:	Commissioni e spese incluse [●] Commissioni e spese in aggiunta [●]. [Non sono previste commissioni e spese a carico del sottoscrittore [in aggiunta e/o incluse] al Prezzo di Emissione/Offerta]
COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE	
37. Responsabile del Collocamento e Collocatori delle Obbligazioni:	[●]
38. Accordi di sottoscrizione:	[●]
39. Commissioni di collocamento	[L'Emittente corrisponderà ai Collocatori una commissione pari a [●]]
40. Commissioni di sottoscrizione	[●]
AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
41. Ammissione a negoziazione:	[●] [Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni con provvedimento n. LOL-001375]

	<p>del 10 ottobre 2012, ed ha confermato tale giudizio di ammissibilità in data 18 ottobre 2013 con provvedimento n. LOL-001777]</p> <p>L'Emittente [ha richiesto] [si impegna a richiedere] [non ha richiesto ma si riserva in futuro la facoltà di richiedere] [l'ammissione a quotazione [al mercato regolamentato [●]] l'ammissione alla negoziazione al sistema multilaterale di negoziazione [●] presso l'internalizzatore sistematico [●]] [in diversi mercati regolamentati, italiani o esteri] [o] [su sistemi multilaterali di negoziazione (<i>Multilateral Trading Facility – MTF</i>)] [o] [internalizzatori sistematici] in conformità alla vigente normativa applicabile. [Non vi è tuttavia alcuna garanzia che i Titoli siano effettivamente ammessi alla negoziazione in via tempestiva successivamente alla loro data di emissione ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su altro mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido]. [Qualora le Obbligazioni dovessero essere ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) successivamente al Periodo di Offerta, fermo restando quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, verrà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Emittente e dei Collocatori al fine di informare i possessori dei Titoli]. [Fino a quando] [Se] [le Obbligazioni non saranno ammesse alle quotazioni presso mercati regolamentati italiani o esteri, alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (<i>Multilateral Trading Facility – MTF</i>) o internalizzatori sistematici. [L'Emittente [non negozierà] [potrà negoziare] [negozierà] le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela, [assumendo l'impegno al riacquisto delle stesse], in coerenza con le disposizioni vigenti e con la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dall'Emittente, descritta in un documento consultabile sul sito internet dell'Emittente www.credem.it. [L'Emittente negozierà le Obbligazioni ad un prezzo calcolato utilizzando la curva dei tassi swap, per le scadenze corrispondenti alla durata delle Obbligazioni, rettificata dello <i>spread</i> relativo al merito di credito dell'Emittente [considerando anche il calcolo della componente derivativa] ed applicando un margine, rispetto al prezzo delle Obbligazioni, variabile in funzione della durata residua del Titolo.]</p>
<p>42. Negoziazione delle Obbligazioni:</p>	<p>[A partire dalla Data di Emissione delle Obbligazioni, l'Emittente si impegna, nei confronti dei relativi possessori, a riacquistare le Obbligazioni secondo i criteri di seguito rappresentati. [●]]</p> <p>[L'Emittente potrà negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta con la clientela e fornire prezzi in acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, successivamente alla Data di Emissione delle stesse senza assumere alcun impegno in tal senso].</p> <p>[A partire dalla Data di Emissione delle Obbligazioni l'Emittente non negozierà le Obbligazioni sul mercato secondario in contropartita diretta con gli Obbligazionisti]</p>



	[[●] descrizione degli eventuali impegni al riacquisto o sostegno della liquidità, anche in relazione alle modalità, ai criteri di pricing e al periodo dell'attività di riacquisto, nonché agli eventuali limiti dell'attività stessa, ivi compreso il quantitativo massimo di Obbligazioni che saranno riacquistate ed i soggetti beneficiari dell'attività ai sensi dell'accordo e delle relative condizioni, da parte dell'Emittente o dei Collocatori o di eventuali soggetti terzi incaricati per la prestazione dell'attività. Eventuali condizioni di negoziazione/ modalità di determinazione del prezzo/ informazioni agli obbligazionisti in coerenza con le previsioni del par. 6.3 della Nota Informativa e delle disposizioni tempo per tempo applicabili]
[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI]	
43. Rating delle Obbligazioni:	[●]
INFORMAZIONI SUL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE	
44. Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base:	[●]
45. Condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base:	[●]
46. Periodo di offerta durante il quale gli intermediari finanziari possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento delle Obbligazioni:	[●]

(A) RESPONSABILITÀ

Credito Emiliano S.p.A. [e [●] si assumono] [si assume] la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. [il Responsabile del collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: [●]].

[●](Firma Autorizzata)

ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È ALLEGATA LA NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA OFFERTA DEI TITOLI